

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*

<b>Evento</b>	<b>Data</b>
Adozione	20.02.2020
Rev.1	29.09.2021
Rev.2	09.11.2023
Rev.3	11.12.2023
Rev. 4	23.05.2025

## Sommario

<b>PARTE GENERALE</b> .....	3
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001</b> .....	3
1.1 LINEAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI DELINEATI DAL D.LGS. 231/2001 .....	3
1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	5
1.3 I MODELLI ORGANIZZATIVI NEI GRUPPI DI IMPRESE.....	5
<b>2. LA SOCIETÀ EUDAIMON S.P.A.</b> .....	7
2.1 STORIA E ATTIVITÀ .....	7
2.2 STRUTTURA E SISTEMA ORGANIZZATIVO .....	8
<b>3. L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI EUDAIMON S.P.A.</b> .....	8
3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO .....	9
3.2 FUNZIONI DEL MODELLO.....	9
3.3 I DESTINATARI DEL MODELLO .....	10
3.4 LA PREDISPOSIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	10
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	11
<b>4. IL MODELLO DI EUDAIMON S.P.A.</b> .....	11
4.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	11
4.2 IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO E LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	11
4.3 RISK ASSESSMENT .....	13
4.4 CODICE ETICO.....	13
4.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	14
4.6 WHISTLEBLOWING .....	14
4.7 DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE .....	15
4.8 REVISIONE DEL MODELLO.....	16
<b>5. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI</b> .....	17
5.1 PRINCIPI GENERALI .....	17
5.2 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI .....	18
5.3 CONDOTTE SANZIONABILI.....	18
5.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI.....	19
5.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI .....	20
5.6 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI.....	20
5.7 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, PARTNER, OUTSOURCER, AGENTI E CONSULENTI.....	21
5.8 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI COMPONENTI DELL'ODV.....	21
<b>6. ALLEGATI</b> .....	21

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

#### 1.1 Lineamenti della responsabilità da reato prevista a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni delineati dal D.lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto per la prima volta un regime di responsabilità delle persone giuridiche definita formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale perché originata dalla commissione di alcuni specifici reati, elencati nel decreto stesso.

Detta disciplina si è resa necessaria per consentire l'adeguamento della normativa interna ad alcune Convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito e, segnatamente, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali; e infatti il catalogo originario dei reati c.d. "presupposto" della responsabilità degli Enti era rappresentato, in massima parte, dai delitti contro la pubblica amministrazione.

La disciplina si applica a tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre sono esclusi lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali, gli altri Enti Pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Ricorre la responsabilità amministrativa degli Enti in presenza di commissione di **reati tassativamente elencati nel Decreto** (c.d. "*reati presupposto*") realizzati da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente stesso - o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale - o da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo (c.d. **soggetti apicali**), ovvero, in alternativa;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. **dipendenti o collaboratori**);

quando il reato è commesso **nell'interesse o vantaggio dell'Ente medesimo**.

In questi casi, l'Ente è chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo che si affianca e si aggiunge al fatto reato commesso, anche nella forma tentata, dalla persona fisica.

Quanto alla tipologia di reati che determinano il sorgere di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto nel suo testo originario, come detto, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione e di natura prettamente dolosa; il catalogo, col tempo, si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei “reati d’impresa”, comprese le fattispecie di carattere colposo.

Per l’elenco completo dei Reati e degli illeciti si rinvia all’**Allegato 1**.

L’estensione della responsabilità alle persone giuridiche, per alcuni illeciti penali ritenuti particolarmente dannosi per la collettività, è giustificata dall’interesse o dal vantaggio che l’Ente stesso trae dalla condotta illecita dei suoi amministratori o dipendenti.

Da qui l’introduzione, in funzione deterrente, di una responsabilità che comporta l’applicazione di un sistema articolato di sanzioni, pecuniarie e interdittive, volte a elidere l’interesse o il vantaggio perseguito con la commissione del reato.

Come è stato chiarito nel corso del tempo dalla giurisprudenza, con il termine interesse si allude allo scopo soggettivo della condotta, ossia il fine che sorregge l’azione o l’omissione integrante il reato, a prescindere dal suo effettivo conseguimento, e detto interesse deve essere valutato al momento in cui si commette l’illecito (c.d. valutazione *ex ante*); con il termine vantaggio si fa riferimento all’utilità oggettiva conseguita dall’Ente con la commissione dell’illecito (valutazione da compiersi in questo caso *ex post*); dovendosi precisare che nei reati colposi il vantaggio va individuato con riferimento all’utilità conseguita con la condotta illecita e non all’evento della stessa.

E così, ad esempio, nel reato di lesioni personali colpose derivanti dalle violazioni delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il vantaggio si identifica nel risparmio di spesa o di tempo che l’Ente consegue con la mancata adozione delle misure di sicurezza per i lavoratori, giacché non può dirsi che l’infortunio sul lavoro sia lo scopo o il vantaggio perseguito dall’Ente.

Con l’ulteriore corollario che, laddove i soggetti autori dell’illecito penale presupposto della responsabilità abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, l’Ente non ne risponde.

Il legislatore ha poi previsto una vasta gamma di sanzioni conseguenti all’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo che colpiscono il patrimonio (sanzioni pecuniarie e confisca), l’attività (sanzioni interdittive) o la reputazione dell’Ente (pubblicazione della sentenza).

Segnatamente costituiscono sanzioni dell’Ente:

- le sanzioni pecuniarie applicate per quote, da un minimo di cento ad un massimo di mille, ciascuna per un valore che varia da 258,00 euro a 1.549,00 euro;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- le sanzioni interdittive rappresentate dalla sospensione o revoca di licenze e concessioni, dal divieto di contrarre con la P.A., dall’interdizione dall’esercizio dell’attività, dall’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, dal divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la pubblicazione della sentenza di condanna quando è applicata una sanzione interdittiva.

## **1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.**

Il Legislatore, nell'introdurre la responsabilità dell'Ente in presenza di specifici reati commessi nell'interesse o vantaggio del medesimo, ha disciplinato una forma specifica di esonero.

L'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponda qualora dimostri che vi sia:

- a) l'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri a cui viene demandato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) che vi sia stata idonea vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La presenza di un Modello di Organizzazione e Gestione rappresenta dunque la condizione indispensabile per l'esonero della responsabilità dell'Ente; la sua redazione, secondo il legislatore, deve seguire i seguenti criteri:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. È pacifico che per "Modello" non possa intendersi unicamente il documento "di sintesi" illustrativo del sistema dei controlli preventivi e oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ma più in generale il complesso organico di principi, norme e regole (contenuti e disciplinati nelle procedure, nei documenti correlati al sistema organizzativo, nel sistema dei poteri, ecc.) – parte integrante del più ampio Sistema dei Controlli Interni – finalizzato alla prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

## **1.3 I Modelli organizzativi nei Gruppi di imprese**

Il legislatore delegato, nell'introdurre nell'ordinamento il sistema degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, non ha previsto una specifica disciplina attinente al fenomeno dei Gruppi di imprese, ossia l'aggregazione di una

pluralità di società che operano sotto la direzione unificante di una Capogruppo, la quale persegue il soddisfacimento e consolidamento di un interesse collettivo.

In conseguenza di ciò, nel catalogo dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 non è espressamente ricompreso il fenomeno del Gruppo di società.

Ciò nonostante, dottrina e giurisprudenza hanno da sempre ritenuto la che disciplina introdotta dal Decreto fosse applicabile anche ai Gruppi di imprese ed hanno così elaborato una serie di criteri di imputazione della responsabilità, specifici per questo fenomeno.

In un primo momento è stata coniata la nozione di *"Interesse di gruppo"* riferibile all'intera aggregazione e si è affermato che non potesse configurarsi nessuna forma di esonero da responsabilità in favore della società controllante e delle altre società facenti parte del gruppo ogni qual volta una società controllata avesse commesso un reato presupposto dal quale si fossero avvantaggiati anche gli altri enti componenti l'aggregazione.

La nozione di *"Interesse di gruppo"* è stata tuttavia successivamente criticata per la sua intrinseca indeterminatezza e per il conseguente rischio di estendere la responsabilità a tutti i soggetti facenti parte del gruppo, a prescindere dall'effettiva esistenza di un rapporto di controllo tra gli enti chiamati a risponderne.

Per ovviare a questa eccessiva estensione della punibilità, la giurisprudenza dell'ultimo decennio ha elaborato nuovi criteri di imputazione della responsabilità amministrativa nei Gruppi di imprese, desunti direttamente dai principi elaborati dal legislatore con decreto legislativo 231/2001.

In particolare, è stato affermato che una eventuale responsabilità della Capogruppo per i reati commessi dalle controllate, potrà ravvisarsi soltanto in presenza dei criteri di imputazione dell'illecito amministrativo indicati dagli artt. 5 e 6 del Decreto ossia in presenza di un vantaggio diretto e della colpa di organizzazione ravvisabile in capo all'ente a capo dell'holding.

In altri termini la Capogruppo potrà rispondere dei reati commessi da un dipendente o un apicale di una sua controllata, solo a condizione che anche un suo apicale o dipendente abbia concorso nella commissione del reato e si ravvisi un interesse diretto, concreto ed attuale della controllante alla sua realizzazione.

Questo vale anche nel caso in cui la società controllante abbia sede all'estero e la controllata nel territorio nazionale; del resto, tale riconoscimento di responsabilità a prescindere dalla sede della Capogruppo è coerente con l'arresto giurisprudenziale che ha affermato l'obbligo di rispettare le norme vigenti in Italia, anche per gli enti stranieri a prescindere dalla presenza di una sede secondaria o di uno stabilimento nel nostro Paese.

Nel conseguire che sotto un profilo organizzativo sarà necessario che ciascuna unità facente parte del gruppo sia dotata di un proprio Modello, costruito sulle proprie specifiche attività e sulle relative aree di rischio rispetto ai reati presupposto. Parimenti sarà necessario, per ciascuna unità, nominare un autonomo Organismo di Vigilanza, tale da assicurare l'indipendenza rispetto a quello della capogruppo; fermo restando che sarà necessaria la previsione

di adeguati meccanismi di coordinamento tra le società con particolare riferimento alla previsione di un'attività di collegamento e di supervisione delle attività ispettive da parte della Capogruppo.

In particolare, un efficace Modello di prevenzione nei Gruppi di imprese dovrebbe:

1. prevedere una mappatura dei rischi specifici per l'attività del Gruppo;
2. stabilire un sistema di vigilanza coordinato tra la Capogruppo la controllata;
3. assicurare che ogni società del Gruppo adotti politiche di compliance coerenti con l'attività del Gruppo medesimo.

## **2. LA SOCIETÀ EUDAIMON S.P.A.**

### **2.1 Storia e attività**

La Società Eudaimon S.p.A. (di seguito anche Società), nasce nel 2002, quale prima e unica realtà in Italia che, ispirata sui principi della *living company*, si occupa in modo strutturato di welfare aziendale.

Segnatamente la società ha per oggetto lo studio, la consulenza, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la gestione di servizi di carattere sociale definiti come servizi di welfare a favore di persone fisiche e giuridiche, incluse imprese pubbliche e private, enti pubblici, amministrazioni statali e locali, enti privati, consorzi tra imprese, associazioni e fondazioni di ogni genere, comprese le associazioni di categoria, nonché la fornitura di servizi di welfare aziendale, anche aventi carattere sociale, culturale, ricreativo, previdenziale assistenziale a favore di dipendenti e collaboratori delle aziende, enti amministrazioni, consorzi, associazioni, clienti.

Eudaimon si occupa anche di consulenze, di sviluppo di processi, prodotti e sistemi di prodotti aziendali in particolare dedicati al welfare ed offre servizi che comprendono l'analisi dei bisogni dei collaboratori, la consulenza fiscale e normativa, la progettazione e la realizzazione di piani di welfare aziendale e flexible benefits con piattaforma e APP mobile, nonché servizi di formazione al management e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna. Dal 2017, in collaborazione con il Censis, svolge attività di ricerca in tema di welfare, con lo scopo di rilevarne e interpretarne lo stato di fatto, e cogliere i bisogni emergenti, anche allo scopo di sviluppare nuovi prodotti o servizi.

Nel novembre del 2021 la società ha raggiunto un nuovo traguardo, acquisendo lo status di società Benefit, in forza dei principi di responsabilità sociale e trasparenza che la caratterizzano.

In qualità di società benefit, Eudaimon ha inteso perseguire finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse. In particolare Eudaimon persegue le seguenti specifiche finalità di beneficio comune: *"prendersi cura delle proprie persone e realizzare un ambiente di lavoro che ne promuova lo sviluppo personale e professionale, che le stimoli, motivi ed appassioni e che le renda orgogliose di farne parte"*, promuovere una visione innovativa e sostenibile del welfare aziendale come motore

dell'economia locale, che innesca sul territorio un circolo virtuoso in cui collimano la domanda di welfare dei lavoratori e l'offerta di servizi, pubblici e privati, realizzati da fornitori locali; curare l'integrazione dell'azienda e delle sue attività nel contesto della comunità locale, collaborando al suo sviluppo; *"promuovere un modello di welfare aziendale inclusivo, personalizzato e aderente ai reali bisogni, che sia in grado di orientare e accompagnare tutti gli utenti garantendone piena e consapevole accessibilità e soddisfazione; promuovere e valorizzare il ruolo sociale del welfare aziendale come pilastro per la sicurezza e il benessere delle persone"*; impegnarsi a creare valore condiviso ed a promuovere la cultura della sostenibilità sociale ed ambientale.

Nel 2023 l'intero capitale sociale Eudaimon è stato acquisito dal gruppo finlandese EPASSI, divenendo per tale realtà il centro di competenza e di sviluppo per il Welfare aziendale, ed aprendo la Società ad una prospettiva di crescita sul mercato europeo.

Epassi, fondata nel 2007 a Helsinki, è leader di mercato degli *employee benefit* nei Paesi Nordici e nel Regno Unito. Il Gruppo Epassi è leader europeo nelle soluzioni digitali per l'erogazione di detti servizi, inoltre è una delle aziende pioniere della fintech, ossia l'integrazione di tecnologia avanzata nei servizi finanziari.

## **2.2 Struttura e sistema organizzativo**

Eudaimon è una società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EPASSI GROUP OY con sede legale a Vercelli dove lavora la quasi totalità dipendenti (50 circa) e una unità distaccata a Milano.

L'organo amministrativo è rappresentato dal Consiglio di amministrazione (Cda), al quale spettano tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali. Parte dei poteri del Cda vengono esercitati dagli Amministratori Delegati, cui spetta la rappresentanza della Società e nei limiti in cui gli è stata attribuita, unitamente al Presidente del Cda.

Attualmente il Cda è composto da 5 membri, tra i cui il Presidente e due amministratori delegati: uno di essi riveste anche qualità di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 attribuita con formale delega e relativi poteri di spesa; all'altro amministratore delegato è riservata la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La struttura organizzativa è rappresentata nell'organigramma aziendale e risulta ad oggi suddivisa in diverse aree: QA, People & General Affairs, Finance, Growth, Product, Operations, Technology, con l'individuazione di un responsabile per ciascuna di esse.

## **3. L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI EUDAIMON S.P.A.**

### **3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello**

Eudaimon, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione Modello previsto dal Decreto.

La decisione di dotarsi del Modello è stata assunta nella convinzione che la sua adozione possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Eudaimon affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa rientra nel processo avviato dalla Società volto ad assicurare, non solo la conformità della propria attività alle istanze del legislatore nazionale e comunitario, ma anche e soprattutto al fine renderla conforme e coerente alla propria *mission* di "*Sviluppare una società libera e giusta dove le persone vivono e lavorano bene insieme*"; ciò può avvenire solo a condizione che l'attività sia esercitata in modo da rispettare le persone, la società, l'ambiente.

Da qui l'adozione, da parte di Eudaimon di un sistema integrato di gestione per la Qualità e l'Ambiente basati sulla adozione di principi della qualità di cui alla certificazione di qualità ISO 9001, integrati con quelli del sistema di gestione ambientale ISO 14001, l'adozione di una Policy aziendale in materia di Privacy, coerente con le norme del GDPR introdotto con le norme di cui al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 10, l'adozione di un Codice di Condotta rivolto a tutti coloro che collaborano con la Società; infine dopo aver adottato nel 2021 lo statuto di Società Benefit, la società nel 2023 ha ottenuto la certificazione B Corp.

Il Modello è stato approvato per la prima volta nel 2020 L'attuale versione costituisce la quarta revisione resa necessaria per consentirne l'adeguamento alle novità in materia di nuovi reati presupposto e alle modifiche organizzative interne.

### **3.2 Funzioni del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e integrato di procedure e di attività di controllo, anche preventive, volto ad evitare il rischio di commissione delle tipologie di reato elencate nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di EUDAIMON nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da EUDAIMON, in quanto (anche nel caso in cui la

medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui Eudaimon intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire infine a Eudaimon, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### **3.3 I Destinatari del Modello**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da tutti i dipendenti di Eudaimon S.p.A., ivi inclusi i Dirigenti, nonché tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei.

### **3.4 La predisposizione e l'aggiornamento del Modello**

Affinché il Modello possa assolvere le sue funzioni, l'attività di lavoro finalizzata alla sua predisposizione ed al suo costante aggiornamento, si concretizza nelle seguenti fasi:

1. identificazione di settori/attività/aree sensibili con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società e rilevanti ai fini della identificazione della struttura, dell'attività e della natura dell'impresa;
2. esame analitico delle aree sensibili, con previsione delle modalità e degli strumenti attraverso cui astrattamente sarebbe possibile la commissione degli illeciti previsti dal Decreto dai suoi dipendenti o soggetti in posizione apicale;
3. individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti, formalizzati o meno in riferimento alle sole aree individuate come a rischio;
4. definizione di standard di comportamento e di controllo all'interno di queste aree attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
5. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
6. individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
7. individuazione di un organismo incaricato di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito "*Organismo di Vigilanza*" ovvero OdV), con contestuale previsione di un sistema di *reporting* da e verso l'OdV stesso;
8. adozione di un Codice Etico di EUDAIMON S.p.A.;
9. adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

## PARTE SPECIALE

### 4. IL MODELLO DI EUDAIMON S.P.A.

#### 4.1 La struttura del Modello

Una volta delineati i principi e gli scopi che regolano la costruzione del Modello, così come raccolti nella "*Parte Generale*" occorre procedere alla loro attuazione concreta attraverso la previsione della "*Parte Speciale*" che ha la finalità di disciplinare le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, tramite la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al Decreto, con previsione di un autonomo sistema sanzionatorio.

A tal fine, appare imprescindibile analizzare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto, attualizzandone i possibili profili problematici nell'ambito della realtà societaria facente capo a Eudaimon.

Ciò implica in primo luogo la conoscenza delle **fattispecie di reato** rilevanti ai fini del Decreto 231 che sono elencate nell'**Allegato 1**.

Segue la **mappatura delle attività sensibili** alla commissione dei suddetti reati, contenuta nell'**Allegato 2**, completata dall'illustrazione delle procedure di **Risk Assesment** declinate nell'**Allegato 3**.

In secondo luogo, a garanzia della concreta adozione ed attuazione del Modello, è regolata **l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza**, dotato di specifiche funzioni di controllo e di un proprio regolamento.

Afferisce alla parte speciale del Modello anche il **Codice Etico**, che definisce l'insieme dei valori e delle regole etico-sociali di Eudaimon, corredato di un proprio sanzionatorio.

Infine, esaurisce la parte speciale del Modello, la normativa in tema di **Whistleblowing**.

Il complesso degli allegati, in uno con le Policy aziendali, i regolamenti e le procedure adottate dalla Società, costituiscono il Modello di Organizzazione Gestione di Eudaimon quale presidio contro il rischio di commissione dei reati, che vincola tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i clienti e, più in generale, tutti gli Stakeholders di Eudaimon.

#### 4.2 Identificazione dei reati presupposto e la mappatura delle attività a rischio

Il catalogo dei reati individuati dal legislatore quali presupposti per la responsabilità amministrativa delle Società si è incrementato nel corso degli anni, affiancandosi alle originarie fattispecie dolose, anche ipotesi di illeciti colposi.

In generale, è possibile riassumere tale catalogo nelle seguenti macroaree di reati:

1. reati contro la P.A. e il suo patrimonio;
2. reati informatici e trattamento illecito dei dati;

3. reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali;
4. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento;
5. reati contro l'industria e il commercio;
6. reati societari;
7. reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
8. reati contro la personalità individuale;
9. reati di abuso di mercato;
10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
11. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
12. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
13. reati in materia di violazione del diritto di autore;
14. reato di induzione a non rendere dichiarazioni alla Autorità Giudiziaria;
15. reati ambientali;
16. reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
17. reati di razzismo e xenofobia;
18. reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo;
19. reati tributari e reati di contrabbando;
20. reati contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici.

Le singole fattispecie raggruppate in tali macroaree sono state compiutamente elencate nell'**Allegato 1**.

Al fine di prevenire il rischio di commissione di tali reati attraverso la previsione di norme di condotta, protocolli e procedure, sono state preliminarmente censite le singole aree societarie, sì da individuare quelle a rischio ovvero astrattamente interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto.

Rispetto ai reati indicati all'Allegato 1, si precisa che Eudaimon, a seguito delle analisi effettuate, ha ritenuto:

- non applicabili alla società i reati di pratiche di mutilazioni genitali femminili, i reati di *market abuse*, nonché i reati in frode in competizione sportiva e giochi di azzardo e i reati di contrabbando, e, da ultimo quelli contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici e i reati di contrabbando.;
- del tutto trascurabili, tenuto conto della attività e dell'oggetto sociale di Eudaimon, i reati di falsità in monete e carte di pubblico credito e valori di bollo, nonché i reati di frode in industria e commercio; nonché quelli in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Società ha inoltre ritenuto di mappare i reati transnazionali congiuntamente alle fattispecie di reati di criminalità organizzata e finalità di terrorismo.

All'interno delle restanti categorie possiamo distinguere alcune fattispecie di interesse generale, non essendo necessariamente collegate alla attività

svolta da Eudaimon (quali ad esempio i reati in materia di omicidio o lesioni colpose con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) rispetto ad altre che sono maggiormente rilevanti in funzione dell'attività esercitata, come nel caso di delitti informatici, di quelli contro la P.A. e il suo patrimonio, ovvero rispetto alla possibilità di verifica come nel caso dei delitti tributari.

La mappatura delle attività a rischio, finalizzata ad individuare le aree sensibili alla commissione dei reati allo scopo di neutralizzare la possibilità di loro verifica, è contenuta nell'**Allegato 2**, che costituisce parte integrante del presente Modello.

#### **4.3 Risk assesment**

Eudaimon ha predisposto un Documento volto all'individuazione di norme di condotta, protocolli e procedure, finalizzate a neutralizzare la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto (**Allegato 3**).

Consapevole che non è in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo interno tale da eliminare del tutto l'eventualità di situazioni di rischio, la Società con l'adozione e la revisione del Modello, si propone di ridurre significativamente ogni e qualunque rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale.

In particolare, il documento di Risk assesment, prevede, per ogni tipologia di reato rilevante per la Società, oltre ad una dettagliata descrizione del potenziale rischio ai fini 231 a cui l'Ente risulta esposto, l'individuazione delle unità operative che potrebbero essere interessate da tale rischio, una sua valutazione preliminare, l'individuazione dei presidi di controllo posti in essere dalla Società sulla base dei quali viene infine svolta una valutazione finale del rischio residuo con rilevazione di eventuali proposte di mitigazione dello stesso. A tal fine si ribadisce che i presidi di controllo rappresentati dalle suddette procedure, regolamenti e codici di comportamento costituiscono parte integrante del presente Modello.

#### **4.4 Codice Etico**

Eudaimon ritiene fondamentale l'osservanza di principi di comportamento basati su standard etici per garantire la crescita, l'affidabilità della gestione e l'immagine della stessa.

La Società, in conformità alle indicazioni contenute nel D.lgs. 231/01, adotta un Codice Etico che recepisce i valori etici e i principi di comportamento del Codice di Condotta di Gruppo e che rappresenta la carta dei diritti e doveri, elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di diligenza e comportamento richiesto agli organi sociali e ai loro componenti, a tutti i dipendenti senza alcuna eccezione, ai collaboratori, fornitori, consulenti e, più in generale, a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società.

I principi e le norme del Codice Etico orientano le relazioni all'interno ed all'esterno della stessa ed assicurano che tutte le attività della Società siano svolte nell'osservanza della normativa e dei principi di onestà, integrità, correttezza e buona fede.

Tutti coloro che operano per Eudaimon sono tenuti a conoscere, osservare e far osservare il Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

#### **4.5 L'Organismo di Vigilanza**

La concreta ed efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla creazione di un organismo chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato all'interno dell'organizzazione societaria.

In tale senso risulta inequivoco il dettato dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 che impone, quale condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa della società, che sia istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia di poteri e indipendenza, al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'OdV predispone ed approva un proprio regolamento interno, nel cui ambito sono definite le regole connesse al funzionamento ed all'operatività dell'Organismo stesso.

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello. I terzi esterni alla società potranno trasmettere ogni informazione rilevante all'Organismo di Vigilanza di Eudaimon a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

[odv231@Eudaimon.it](mailto:odv231@Eudaimon.it)

Dipendenti e collaboratori della Società potranno segnalare all'OdV, informazioni e/o notizie relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico nelle modalità previste al paragrafo. **"Whistleblowing"**.

#### **4.6 Whistleblowing**

L'art. 6 comma 2-bis del D.lgs. 231/2001 stabilisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba includere appositi canali di segnalazione interna per segnalazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che danneggiano l'interesse o l'integrità della Società e che comprendono:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardano il mercato interno.
- violazioni della parità di genere e delle disposizioni di cui alla certificazione UNI/PDR 125.

In conformità alle citate prescrizioni, Eudaimon ha implementato un canale di segnalazione, tramite apposita piattaforma informatica, che garantisce, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le istruzioni riportate nell'apposito Regolamento Whistleblowing, adottato dalla Società, e saranno gestite in conformità al medesimo.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023. La tutela contro gli atti di ritorsione si estende a tutti i soggetti collegati all'organizzazione e/o alla persona del segnalante, come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

In particolare, è vietato alla Società e ai suoi rappresentanti compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo, sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso di mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante; nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.

#### **4.7 Diffusione del Modello e attività di formazione**

EUDAIMON promuove ed assicura la più ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello all'interno ed all'esterno della struttura.

Come prescritto dal D.lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello richiede la sua comunicazione e la formazione del personale; EUDAIMON si impegna pertanto a facilitare e perseguire la conoscenza del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo e del loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

In particolare, il Modello, una volta approvato, è comunicato formalmente a ciascun componente degli organi sociali e a tutti i dipendenti. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dalla Società.

I principi e i contenuti del D.lgs. 231/2001 e del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione a cui è posto l'obbligo di partecipazione.

Il presente Modello è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet di Eudaimon.

In coerenza con quanto prescritto nel Codice Etico, il Modello è portato a conoscenza anche di tutti coloro con cui la Società intrattiene rapporti economici rispetto ai quali si adottano le seguenti procedure:

1. informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari al Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;

2. inserimento nei contratti con Fornitori di beni e servizi, Partner commerciali, Outsourcer, Consulenti e Agenti (di seguito definiti genericamente Collaboratori Esterni) di apposite clausole, nelle quali essi dichiarano espressamente:
- a. di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità diretta delle Società per una serie di reati commessi nel suo interesse e/o a suo vantaggio da Dipendenti, Fornitori, Partner commerciali, Outsourcer, Consulenti, Agenti, in aggiunta alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito;
  - b. di non essere stati oggetto di procedimenti o condanne in relazione ad uno dei reati contemplati dal Decreto e di impegnarsi ad informare immediatamente Eudaimon nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti;
  - c. di attenersi rigorosamente, nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con Eudaimon, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile, alle norme contenute nel Modello e al Codice Etico di Eudaimon;
  - d. di aver adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché un Codice Etico conforme ai principi previsti dal Decreto e, se non tenuti a tale adempimento, in ogni caso di essere a piena conoscenza del Modello e del Codice Etico di EUDAIMON per effetto della loro consultazione sul sito web, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni;
  - e. di accettare che in caso di violazione del Codice Etico e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.lgs. 231/01, che sia riconducibile alla loro responsabilità, è facoltà di Eudaimon di recedere dal contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare tutti i Destinatari del Modello sopra indicati circa le eventuali modifiche apportate allo stesso.

#### **4.8 Revisione del Modello**

Il Modello come detto costituisce lo strumento per prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, come indicati dal D.lgs. 231/2001, garantendo all'Ente la presenza di un'organizzazione efficace, idonea a salvaguardare le aree di attività sensibili da condotte potenzialmente idonee ad integrare fattispecie di reato.

L'efficacia esimente del Modello potrà essere assicurata solo da una sua costante corrispondenza e aderenza non solo ai dettati legislativi, soprattutto in tema di nuove fattispecie di reato, ma altresì alla realtà organizzativa

interna, imponendosi quindi il suo costante aggiornamento in presenza di modifiche nelle suddette realtà.

Il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001, che l'Organismo di Vigilanza curi l'aggiornamento del MOG adottato dall'Ente.

Eudaimon, in aderenza al dettato normativo citato, dispone che l'OdV proceda a segnalare all'organo amministrativo gli aggiornamenti al MOG che si renderanno necessari, segnatamente in presenza di:

- a) modifiche legislative in tema di responsabilità amministrativa degli enti o mutamenti rilevanti nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- b) modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o modifiche dell'attività che incidono sulle aree/processi/attività sensibili, sia in termini di nuove previsioni che di variazioni;
- c) commissione di reati presupposto da parte dei destinatari del MOG o gravi violazioni dello stesso;
- d) riscontrate carenze e/o lacune del MOG emerse nel corso dell'attività di monitoraggio e verifica sull'efficacia del medesimo;
- e) emanazione di nuovi criteri o redazione di nuove linee guida da parte delle associazioni di categoria di riferimento.

In ogni caso l'aggiornamento del MOG deve essere effettuato in via continuativa e periodica e il compito di disporre e porre in essere formalmente l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito al Consiglio di amministrazione. Tuttavia, non saranno considerate modifiche, e come tali non saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione, tutte le variazioni di carattere meramente formali e stilistiche

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI**

### **5.1 Principi generali**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'irrogazione delle sanzioni previste nella presente parte prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative procedure sono assunte da EUDAIMON in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.lgs. 231/01, attese anche le esigenze derivanti dai principi di tempestività ed immediatezza della contestazione in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello e nelle relative procedure, lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere

sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

A seguito della violazione del Modello, anche su comunicazione dell'OdV, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, della mancanza o del grado della colpa.

EUDAIMON, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

## **5.2 Criteri di commisurazione delle sanzioni**

Nella scelta e nella commisurazione delle sanzioni, saranno applicati i seguenti parametri:

- a) livello di responsabilità e autonomia del soggetto autore della violazione;
- b) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza e imperizia;
- c) esistenza di precedenti disciplinari, entro il limite dei ventiquattro mesi dalla loro applicazione;
- d) gravità della condotta, rapportata anche all'effettivo rischio a carico della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- e) altre circostanze utili a definire la natura, la specie e la gravità dell'illecito.

## **5.3 Condotte sanzionabili**

Sono sanzionabili secondo il presente Sistema Disciplinare i comportamenti attuati in violazione del Modello, del Codice Etico e del Regolamento Whistleblowing, nonché la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedure o protocolli ricompresi nel Modello e/o ivi richiamate;
- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico;
- l'inadempienza di obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- l'omissione di controlli da parte dei soggetti apicali e/o responsabili;
- il mancato rispetto degli obblighi formativi;
- l'omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti apicali e/o responsabili;
- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
- l'adozione di comportamenti che esponano la Cooperativa alla comminazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

#### **5.4 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati da EUDAIMON sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per i dipendenti delle società di Servizi.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- **Rimprovero verbale:** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza di natura colposa ovvero di omessa segnalazione di tale lieve inosservanza da parte di altri esponenti aziendali.
- **Rimprovero scritto:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, ovvero in caso di recidiva delle violazioni di cui al precedente punto, nonché in caso di omessa segnalazione di tali inosservanze da parte di altri esponenti aziendali;
- **Multa non superiore a 4 (quattro) ore di retribuzione oraria calcolata sulla retribuzione normale:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e al Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.
- **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni:** si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.
- **Licenziamento disciplinare con preavviso:** si applica nel caso di notevole inadempimento in relazione alle disposizioni di cui al Codice Etico ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla

Società, ovvero in caso di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco al compimento di un reato.

- **Licenziamento disciplinare senza preavviso:** si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Modello spetta all'OdV, il quale trasmette i risultati delle indagini svolte al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente capitolo spetta al CdA il quale riferirà in merito all'OdV.

### **5.5 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti**

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Dirigente al datore di lavoro.

In particolare, si avrà interruzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

1. **licenziamento con preavviso** nel caso in cui il Dirigente tenga i suddetti comportamenti per colpa grave ovvero dolosamente finalizzati alla violazione delle regole contenute nel Modello o alla loro elusione fraudolenta ed ancora in caso di comportamenti in aree a rischio deliberatamente non conformi alle prescrizioni, ma tali da non comportare comunque l'interruzione del rapporto senza preavviso di cui al punto successivo.
2. **licenziamento senza preavviso** nel caso in cui il Dirigente tenga comportamenti caratterizzati da colpa gravissima o in ogni caso dolosamente finalizzati alla violazione delle regole contenute nel Modello o alla loro elusione fraudolenta ed ancora in caso di comportamenti in aree a rischio deliberatamente non conformi alle prescrizioni e il suo comportamento sia di particolare gravità tale da costituire delitto e da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto.

### **5.6 Le sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci.**

In caso di violazione del Modello da parte degli Organi Sociali, l'OdV informerà il Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa che potranno includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, ovvero la convocazione dell'assemblea dei soci per disporre eventuale sostituzione.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto, l'Amministratore o il membro del Collegio Sindacale condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne

l'intero Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

### **5.7 Le sanzioni nei confronti di Fornitori di beni e servizi, Partner, Outsourcer, Agenti e Consulenti**

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali ed economici con Eudaimon è previsto da apposita clausola del relativo contratto che forma oggetto di accettazione del terzo contraente.

La clausola prevede l'applicabilità del Modello in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto e, inoltre, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela di Eudaimon.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni indicati in rubrica in contrasto con le linee di condotta previste dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

### **5.8 Le sanzioni nei confronti di componenti dell'OdV**

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di amministrazione di Eudaimon: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

In caso di OdV in composizione collegiale la violazione da parte di uno dei suoi membri potrà essere segnalata anche dagli altri membri dell'OdV medesimo.

## **6. ALLEGATI**

- ALLEGATO 1 - Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001 aggiornato al 16 luglio 20
- ALLEGATO 2 - Mappatura delle attività a rischio svolte dalla società
- ALLEGATO 3 - Schede di Risk Assessment in relazione al Modello ex D.lgs. 231/2001

## ALLEGATO 1

### Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/2001 aggiornato Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145

<p><b>Art. 24</b></p>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Malversazione di erogazioni pubbliche</i> (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ <i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i> (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</i> (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>▪ <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i> (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ <i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</i> (art. 640-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Frode nelle pubbliche forniture</i> (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo</i> (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ <i>Turbata libertà degli incanti</i> (art. 353 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> <li>▪ <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</i> (art. 353-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> </ul>	<p>modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023</p>
<p><b>Art. 24-bis</b></p>	<p><b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Documenti informatici</i> (art. 491-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i> (art. 615-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</i> (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i> (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i> (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. 105/2019 e dalla L. 90/2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i> (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i> (art. 635- bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati pubblici o di interesse pubblico</i> (art. 635-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i> (art. 635- quater c.p.)</li> <li>▪ <i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i> (art. 635-quater1 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 90/2024]</li> <li>▪ <i>Estorsione</i> (mediante sistemi informatici o telematici) (art. 629 co. 3 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 90/2024]</li> <li>▪ <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse</i> (art. 635-quinquies c.p.)</li> <li>▪ <i>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</i> (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>▪ <i>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i> (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</li> </ul>	
<p><b>Art. 24-ter</b></p>	<p><b>Delitti di criminalità organizzata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Associazione per delinquere</i> (art. 416 c.p.)</li> <li>▪ <i>Associazione di tipo mafioso anche straniere</i> (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Scambio elettorale politico-mafioso</i> (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</li> <li>▪ <i>Sequestro di persona a scopo di estorsione</i> (art. 630 c.p.)</li> <li>▪ <i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i> (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</li> <li>▪ <i>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</i> (L. 203/91)</li> <li>▪ <i>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</i> (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>	<p>aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015</p>

<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</b>	modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. 112/2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Concussione</i> (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i> (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</li> <li>▪ <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</i> (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Circostanze aggravanti</i> (art. 319-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Corruzione in atti giudiziari</i> (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> (art. 320 c.p.)</li> <li>▪ <i>Pene per il corruttore</i> (art. 321 c.p.)</li> <li>▪ <i>Istigazione alla corruzione</i> (art. 322 c.p.)</li> <li>▪ <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i> (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ <i>Traffico di influenze illecite</i> (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]</li> <li>▪ <i>Peculato</i> (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ <i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i>, (art. 314-bis c.p.) [articolo aggiunto dal L. 112/2024]</li> <li>▪ <i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui</i> (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ <del><i>Abuso d'ufficio</i> (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</del></li> </ul>	
<b>Art. 25-bis</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i> (art. 453 c.p.)</li> <li>▪ <i>Alterazione di monete</i> (art. 454 c.p.)</li> <li>▪ <i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</i> (art. 455 c.p.)</li> <li>▪ <i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</i> (art. 457 c.p.)</li> <li>▪ <i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</i> (art. 459 c.p.)</li> <li>▪ <i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</i> (art. 460 c.p.)</li> <li>▪ <i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</i> (art. 461 c.p.)</li> <li>▪ <i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</i> (art. 464 c.p.)</li> <li>▪ <i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</i> (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i> (art. 474 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis. 1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio</i> (art. 513 c.p.)</li> <li>▪ <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</i> (art. 513-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Frodi contro le industrie nazionali</i> (art. 514 c.p.)</li> <li>▪ <i>Frode nell'esercizio del commercio</i> (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i> (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i> (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ <i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</i> (art. 517-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i> (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>False comunicazioni sociali</i> (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Fatti di lieve entità</i> (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>▪ <i>False comunicazioni sociali delle società quotate</i> (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ <i>Impedito controllo</i> (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>▪ <i>Indebita restituzione di conferimenti</i> (art. 2626 c.c.)</li> <li>▪ <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i> (art. 2627 c.c.)</li> <li>▪ <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i> (art. 2628 c.c.)</li> <li>▪ <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.)</li> <li>▪ <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</i> (art. 2629-bis</li> </ul>	

	<p>c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Formazione fittizia del capitale</i> (art. 2632 c.c.)</li> <li>▪ <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i> (art. 2633 c.c.)</li> <li>▪ <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ <i>Istigazione alla corruzione tra privati</i> (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ <i>Illecita influenza sull'assemblea</i> (art. 2636 c.c.)</li> <li>▪ <i>Aggiotaggio</i> (art. 2637 c.c.)</li> <li>▪ <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i> (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</li> <li>▪ <i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</i> (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</li> </ul>	
<b>Art. 25- quater</b>	<p><b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Associazioni sovversive</i> (art. 270 c.p.)</li> <li>▪ <i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i> (art. 270-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i> (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ <i>Assistenza agli associati</i> (art. 270-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i> (art. 270- quater c.p.)</li> <li>▪ <i>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo</i> (art. 270- quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</li> <li>▪ <i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i> (art. 270-quinquies c.p.)</li> <li>▪ <i>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</i> (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</li> <li>▪ <i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</i> (art. 270-quinquies.2 c.p.)</li> <li>▪ <i>Condotte con finalità di terrorismo</i> (art. 270-sexies c.p.)</li> <li>▪ <i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</i> (art. 280 c.p.)</li> <li>▪ <i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</i> (art. 280-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Atti di terrorismo nucleare</i> (art. 280-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</i> (art. 289-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Sequestro a scopo di coazione</i> (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ <i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo</i> (art. 302 c.p.)</li> <li>▪ <i>Cospirazione politica mediante accordo</i> (art. 304 c.p.)</li> <li>▪ <i>Cospirazione politica mediante associazione</i> (art. 305 c.p.)</li> <li>▪ <i>Banda armata: formazione e partecipazione</i> (art. 306 c.p.)</li> <li>▪ <i>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</i> (art. 307 c.p.)</li> <li>▪ <i>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo</i> (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>▪ <i>Danneggiamento delle installazioni a terra</i> (L. n. 342/1976, art.</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 7/2003

	<p>2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Sanzioni</i> (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>▪ <i>Pentimento operoso</i> (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>▪ <i>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999</i> (art. 2)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quater. 1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> (art. 583-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25- quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i> (art. 600 c.p.)</li> <li>▪ <i>Prostituzione minorile</i> (art. 600-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Pornografia minorile</i> (art. 600-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Detenzione o accesso a materiale pornografico</i> (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ <i>Pornografia virtuale</i> (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>▪ <i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</i> (art. 600-quinquies c.p.)</li> <li>▪ <i>Tratta di persone</i> (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ <i>Acquisto e alienazione di schiavi</i> (art. 602 c.p.)</li> <li>▪ <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i> (art. 603-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Adescamento di minorenni</i> (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25- sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Manipolazione del mercato</i> (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]</li> <li>▪ <i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.</i></li> <li>▪ <i>Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</i> (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 187- quinquies s TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i> (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</li> <li>▪ <i>Divieto di manipolazione del mercato</i> (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</li> </ul>	
<b>Art. 25- septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Omicidio colposo</i> (art. 589 c.p.)</li> <li>▪ <i>Lesioni personali colpose</i> (art. 590 c.p.)</li> </ul>	

<b>Art. 25- octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ricettazione</i> (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ <i>Riciclaggio</i> (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ <i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ <i>Autoriciclaggio</i> (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25- octies. 1</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (art. 493-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> (art. 493-quater c.p.)</li> <li>▪ <i>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</i> (art. 640-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Trasferimento fraudolento di valori</i> (art. 512-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023 e modificato L. 56/2024]</li> </ul>	
<b>Art. 25- octies. 1, comma 2</b>	<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	
<b>Art. 25- novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa</i> (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> <li>▪ <i>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la</i></li> </ul>	

	<p>reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)</i></li> <li>▪ <i>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)</i></li> <li>▪ <i>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</i></li> <li>▪ <i>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)</i></li> <li>▪ <i>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</i></li> </ul>	
<b>Art. 25-decies</b>	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	aggiunto dalla L. n. 116/2009
	▪ <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</i>	
<b>Art. 25-undecies</b>	<b>Reati ambientali</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Inquinamento ambientale</i> (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>▪ <i>Disastro ambientale</i> (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>▪ <i>Delitti colposi contro l'ambiente</i> (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>▪ <i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i> (art. 452-sexies c.p.)</li> <li>▪ <i>Circostanze aggravanti</i> (art. 452-octies c.p.)</li> <li>▪ <i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i> (art. 727-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i> (art. 733-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</i> (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>▪ <i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili</i> (D.Lgs n.152/2006, art. 137)</li> <li>▪ <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i> (D.Lgs n.152/2006, art. 256)</li> <li>▪ <i>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee</i> (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>▪ <i>Traffico illecito di rifiuti</i> (D.Lgs n.152/2006, art. 259)</li> <li>▪ <i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i> (D.Lgs n.152/2006, art. 258)</li> <li>▪ <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i> (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ <i>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti</i> (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</li> <li>▪ <i>Sanzioni</i> (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>▪ <i>Inquinamento doloso provocato da navi</i> (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)</li> <li>▪ <i>Inquinamento colposo provocato da navi</i> (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)</li> <li>▪ <i>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</i> (L. n. 549/1993 art. 3)</li> </ul>	
<b>Art. 25- duodecimes</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i> (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]</li> <li>▪ <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></li> </ul>	

	(art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)	
<b>Art. 25-terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</i> (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> </ul>	
<b>Art. 25-quaterdecies</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Frodi in competizioni sportive</i> (art. 1, L. n. 401/1989)</li> <li>▪ <i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</i> (art. 4, L. n. 401/1989)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quinquedecies</b>	<b>Reati Tributari</b>	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i> (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ <i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i> (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ <i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</i> (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ <i>Dichiarazione infedele</i> (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ <i>Omessa dichiarazione</i> (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ <i>Indebita compensazione</i> (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificata con D.lgs 156/2022]</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs 141/2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Contrabbando per omessa dichiarazione</i> (art. 78 D.Lgs 141/2024)</li> <li>▪ <i>Contrabbando per dichiarazione infedele</i> (art. 79 D.Lgs 141/2024)</li> <li>▪ <i>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine</i> (art. 80 D.lgs 141/2024)</li> <li>▪ <i>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione toral o parziale dei diritti</i> (art. 81 D.Lgs 141/2024)</li> <li>▪ <i>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</i> (art. 82 D.Lgs 141/2024)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare di perfezionamento</i> (art. 83 D.Lgs 141/2024)</li> <li>▪ <i>Contrabbando di tabacchi lavorati</i> (art. 84 D.Lgs 141/2024)</li> <li>▪ <i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati</i> (art. 86 D.Lgs 141/2024)</li> </ul>	
<b>Art. 25-septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Furto di beni culturali</i> (art. 518-bis c.p.)</li> <li>▪ <i>Appropriazione indebita di beni culturali</i> (art. 518-ter c.p.)</li> <li>▪ <i>Ricettazione di beni culturali</i> (art. 518-quater c.p.)</li> <li>▪ <i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</i> (art. 518-octies c.p.)</li> <li>▪ <i>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</i> (art. 518-novies c.p.)</li> <li>▪ <i>Importazione illecita di beni culturali</i> (art. 518-decies c.p.)</li> <li>▪ <i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</i> (art. 518-undecies c.p.)</li> <li>▪ <i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i> (art. 518-duodecies c.p.)</li> <li>▪ <i>Contraffazione di opere d'arte</i> (art. 518-quaterdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-duodevicies</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Riciclaggio di beni culturali</i> (art. 518-sexies c.p.)</li> <li>▪ <i>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</i> (art. 518-terdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari</i> (art. 440 c.p.)</li> <li>▪ <i>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate</i> (art. 442 c.p.)</li> <li>▪ <i>Commercio di sostanze alimentari nocive</i> (art. 444 c.p.)</li> <li>▪ <i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</i> (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ <i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</i> (art. 474 c.p.)</li> <li>▪ <i>Frode nell'esercizio del commercio</i> (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ <i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</i> (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</i> (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ <i>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</i> (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>L. n. 146/2006</b>	<b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>	

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine* (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 377-bis c.p.)
- *Favoreggiamento personale* (art. 378 c.p.)
- *Associazione per delinquere* (art. 416 c.p.)
- *Associazione di tipo mafioso anche straniere* (art. 416-bis c.p.)

## ALLEGATO 2

### Mappatura delle attività a rischio svolte dalla società

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	FAMIGLIE DI REATO																			
			1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	2. DELITTI INFORMATICI	3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e TERRORISMO E REATI TRANSNAZIONALI	4. FALSIITÀ IN MONETE, VALORI, ECC..	5. DELITTI CONTRO L' INDUSTRIA E IL COMMERCIO	6. REATI SOCIETARI	7. DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	9. ABUSI DI MERCATO	10. INFORTUNI SUL LAVORO	11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO AUTOCICLAGGIO	12. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE	14. INDUZIONE A NON RENDRE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA	15. REATI AMBIENTALI	16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	17. RAZZISMO E XENOFOBIA	18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSE	19. REATI FISCALI E DI CONTRABBANDO	20. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E BENI PAESAGGISTICI
1	Adempimenti tributari -attività collegate alla verifica della regolarità contabile e fiscale (AGENZIA ENTRATE)	Direzione Aziendale/ Finance/Operations (Invoicing)	X					X				X									X	
2	Bilancio di esercizio-relazioni (nota integrativa e relazioni sulla gestione) – conti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società - attività di informazione sugli atti di governo e indirizzo della società- attività di documentazione istituzionale e organizzativa	Direzione Aziendale/ Collegio sindacale/Finance						X				X									X	
3	Contabilità v ricezione ed emissione di fatture registrazione contratti di diverso genere - ricezione e contabilizzazione del denaro	Operations (invoicing)/ Growth	X					X				X									X	
4	Gestione rapporti collegio sindacale	Direzione Aziendale/ Legal & Compliance						X														







## ALLEGATO 3

### Schede di Risk Assessment in relazione al Modello ex D.Lgs. 231/2001

#### Sommario

<b>1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI .....</b>	<b>9</b>
<b>3. REATI ATTINENTI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSAZIONALI .....</b>	<b>13</b>
<b>4. REATI IN TEMA DI FALSITA DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....</b>	<b>14</b>
<b>5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>15</b>
<b>6. REATI SOCIETARI .....</b>	<b>16</b>
<b>7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI .....</b>	<b>22</b>
<b>8. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE .....</b>	<b>22</b>
<b>9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE .....</b>	<b>24</b>
<b>10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>25</b>
<b>11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO .....</b>	<b>26</b>
<b>12. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....</b>	<b>27</b>
<b>13. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>29</b>
<b>14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....</b>	<b>30</b>
<b>15. REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>30</b>
<b>16. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO .....</b>	<b>31</b>
<b>17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>32</b>
<b>18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI .....</b>	<b>33</b>

## 1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.1

<b>Titolo di reato</b>	Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	La condotta criminosa di <b>Malversazione ai danni dello Stato</b> si sostanzia <u>nel non destinare</u> le somme ricevute da un ente pubblico, a titolo di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate; quella <b>dell'articolo 316 ter c.p.,</b> nell'ottenere un'erogazione indebita attraverso l'esibizione di documentazione falsa.  La Società Eudaimon non riceve sovvenzioni pubbliche. Il rischio di commissione di tali reati non può essere escluso qualora la Società dovesse accedere, nel futuro, a sovvenzioni o finanziamenti pubblici; in tale caso sarebbe opportuno prevedere una specifica procedura collegata all'ottenimento di finanziamenti e al controllo relativo al loro impiego.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori delegati -Finance -Legal & Compliance
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	-Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	È in essere una procedura che consente la tracciabilità di denaro in entrata ed in uscita e l'esistenza di un sistema di controlli incrociati. Presenza del Codice Etico.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso - Trascurabile

### 1.2

<b>Titolo di reato</b>	Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	La condotta criminosa di <b>frode nelle pubbliche forniture</b> si realizza mediante frode nell'esecuzione di contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento dei loro altri obblighi contrattuali. In particolare, deve trattarsi di contratti di fornitura verso lo Stato, altro Ente Pubblico, imprese esercenti un pubblico servizio o di pubblica necessità. Il termine fornitura si riferisce sia alle cose che alle opere e quindi anche al <i>facere</i> costituito dalle prestazioni di materiali, nonché dalle attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. La violazione degli obblighi contrattuali integrante il reato in questione consiste nel commettere una frode, intesa come qualsiasi inadempimento doloso che induca in errore

	<p>il destinatario della fornitura. L'effetto della frode prescinde nel caso di specie dal conseguimento di un profitto e di un conseguente danno, diversamente di quanto accade nella truffa.</p> <p>Il rischio di commissione del reato de quo è proporzionale all'esistenza di contratti aventi ad oggetto prestazioni a favore di soggetti pubblici, pertanto il rischio di verifica è presente in linea teorica.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	Operations, Growth -Product -Technology.
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Esistenza di un sistema di controlli interno – la fase di esecuzione del contratto si inserisce in un sistema di procedure per la gestione dei servizi offerti che garantisce la tracciabilità e il controllo. Presenza del Codice Etico
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

### 1.3

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 640 co 2 n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o altro Ente pubblico o dell'Unione Europea</p> <p>Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Stato, altro Ente pubblico o Unione europea)</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	<p>La condotta criminosa del reato di <b>Truffa</b> di cui all'art 640 co 2 c.p. è costituita dalla predisposizione di offerte di beni e servizi non corrispondenti all'oggetto del contratto (artifici e raggiri) al fine di ottenere un profitto non dovuto con danno della PA;</p> <p>Quanto al rischio di commissione del presente reato valgono le medesime considerazioni di cui al punto precedente (1.2)</p> <p><b>La Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> si sostanzia nella predisposizione di documenti o di altre circostanze artificiose al fine di ottenere finanziamenti o mutui agevolati da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico.</p> <p>In questo caso il rischio di commissione di reati è trascurabile in ragione della circostanza che la Società non utilizza, al momento, sovvenzioni o erogazioni pubbliche.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA - Amministratori Delegati – Operations- Growth- Product - Technology
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Previsione del Codice Etico e procedure collegate all'acquisizione e vendita di servizi o attività; costante monitoraggio a seguito di audit interni ed esterni.

<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso - Trascurabile
---	----------------------

#### 1.4

<b>Titolo di reato</b>	Art. 640 ter comma 2 c.p. - Frode Informatica ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico o Unione Europea
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	Nella " <b>frode informatica</b> " la condotta di artifici e raggiri è interamente sostituita dall'alterazione di un determinato sistema informatico e dai dati in esso disponibili, a cui fa seguito il conseguimento del profitto da parte dell'ente.  Il rischio è concretizzabile in riferimento a tutti quei flussi di informazione che avvengono obbligatoriamente per via telematica nei confronti della PA come ad esempio i dati relativi alle dichiarazioni IVA.
<b>Unità operative coinvolte</b>	Tutte le strutture che vengono a contatto con dati, informazioni o programmi di un sistema telematico o accedono mediante credenziali di soggetti pubblici.
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Sono state diffuse ad ogni dipendente e collaboratore della società le regole inerenti all'uso corretto di strumenti informatici e telematici ed è adottata una policy sulla privacy. Inoltre, sono in essere procedure che consentono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche;</li> <li>• la generazione dei log di sistema e di applicativi per la mappatura delle utenze che effettuano le modifiche.</li> </ul> Adozione del Codice Etico e Regolamento posta elettronica ed accesso a internet.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso - Trascurabile

#### 1.5

<b>Titolo di reato</b>	Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti Art. 353 bis Turbata libertà di scelta del contraente
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	Il delitto di <b>turbata libertà degli incanti</b> è integrato dalla condotta di impedire o turbare le procedure di gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di amministrazioni pubbliche o di privati ovvero dalla condotta di allontanare gli offerenti mediante violenza o minaccia, o con doni promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti; il reato in commento non può realizzarsi al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate dalla norma, ossia <u>il pubblico incanto</u> e <u>la licitazione privata</u> , con esclusione, quindi, di ogni rilevanza penale per le ipotesi dello svolgimento in forma di appalto concorso, o

	<p>di trattativa privata. Il delitto ricorre anche nelle c.d. gare di consultazione, che si svolgono con un numero ridotto di partecipanti, senza osservanza dei termini e delle disposizioni legislative sulla contabilità di Stato, nonché in ogni altro caso in cui possa ritenersi comunque svolta, sotto la direzione dell'ufficio pubblico, una gara, la quale, sia pure in modo informale, sia comunque assimilabile alle gare formali dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Il delitto di turbata libertà degli incanti è da escludersi quando l'individuazione del contraente non avviene all'esito di una gara (anche informale ed atipica) bensì mediante l'esercizio di attività negoziale posta in essere dalla p.a. secondo le norme di diritto privato.</p> <p>La giurisprudenza ha ritenuto che il mezzo fraudolento consista in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire ad alterare il regolare funzionamento della gara e la libera partecipazione alla stessa (come nel caso di ricorso ad anomalie procedurali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti, e a pregiudicare l'effettività della libera concorrenza, la quale presuppone la possibilità per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo).</p> <p>La collusione, in particolare, viene definita come l'accordo clandestino fra gli operatori economici diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte.</p> <p>La condotta deve conseguire, come suo risultato finale, il turbamento o l'impedimento della gara, ovvero l'allontanamento degli altri offerenti.</p> <p>A sua volta il delitto di <b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</b> è integrato dalla condotta di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, sempre attraverso minaccia, violenza ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.</p> <p>Con la precisazione che questo reato, al pari della turbativa d'asta trova applicazione in quei procedimenti ove la procedura di valutazione equiparativa tra gli offerenti sia preordinata all'individuazione di un contraente per la cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio. La presente fattispecie attiene alla fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare <i>ex ante</i> la platea dei potenziali concorrenti.</p> <p>Il delitto in parola è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto. Di recente è stato precisato che il reato in esame, escluso che possa applicarsi in presenza di trattativa privata, può in realtà sussistere laddove al di là del <i>nomen iuris</i> la scelta del contraente preveda comunque una gara "sia pure informale", ossia un segmento valutativo concorrenziale.</p> <p>Il rischio di verificazioni di tali reati è concreto in quanto la Società partecipa a procedure ad evidenza pubblica come atele è astrattamente possibile che i suoi vertici e i diversi responsabili</p>
--	--

	coinvolti nella procedura di gara possano porre in essere condotte id turbativa o condizionamento delle offerte ovvero possano incidere sulla formulazione di bandi ritagliati sulle specifiche caratteristiche di Eudaimon per garantirne l'aggiudicazione.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA -Amministratori delegati – Legal &Compliance e in generale tutte le aree coinvolte nelle procedure di gara
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio - Alto
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	La Società è dotata di specifiche procedure per la partecipazione a gare pubbliche che consentono il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico a garanzia della leale concorrenza.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

#### 1.6

<b>Titolo di reato</b>	Art. 2 L.898/1986 Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	È fattispecie residuale rispetto a quella di cui all'art. 640 bis c.p. sopra descritta, che consiste nella condotta di conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. La fattispecie non è inerente all'attività di EUDAIMON.
<b>Unità operative coinvolte</b>	-----
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	-----
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	-----
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	-----

#### 1.7

<b>Titolo di reato</b>	Art. 314 co. 1 c.p. Peculato (solo se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili
------------------------	--

	<p>Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea)</p> <p>Art. 317 c.p. - Concussione</p> <p>Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione</p> <p>Art. 319 e 319 bis c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari</p> <p>Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione</p> <p>Art 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti Internazionali, delle Comunità Europee, delle assemblee o organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione)</p> <p>Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite</p>
<p><b>Riferimento normativo</b></p>	<p>Articolo 25 del D. Lgs. 231/2001</p>
<p><b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b></p>	<p>Il reato di cui <b>all'art. 314 c.p.</b>, consiste nella condotta del Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio di appropriazione di denaro o altra cosa mobile di cui ha disponibilità in ragione del suo ufficio.</p> <p>Di recente introduzione, il reato di cui all'art., 314 bis c.p. rubricato <b>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</b> punisce il Pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti avente forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o a altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.</p> <p>A sua volta il <b>peculato mediante profitto dell'errore altrui</b> si realizza quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio nell'esercizio delle funzioni dell'ufficio o del servizio si giova dell'errore altrui, non indotto dal medesimo, e riceve o ritiene così indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità.</p> <p>In entrambi i casi l'inserimento di tali fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente è limitata alla sola ipotesi in cui le condotte sopra descritte siano poste in essere in danno di un interesse finanziario dell'Unione Europea.</p> <p>Si ricorda che nella formulazione originaria la categoria centrale dei reati contro la PA era tradizionalmente riservata ai reati di corruzione e concussione.</p> <p>Quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di una costrizione posta in essere dal funzionario pubblico nei confronti del privato che, come tale, è solo vittima del reato e non punibile, la seconda, che racchiude più ipotesi diverse, si caratterizza per un accordo che intercorre tra parte pubblica e parte privata, entrambe punite. In particolare, la <b>concussione</b> si concretizza nei casi in cui un Pubblico Ufficiale, o un Incaricato di Pubblico Servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità.</p> <p>La fattispecie di <b>corruzione</b> presuppone un accordo tra corrotto e corruttore in virtù del quale il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di</p>

	<p>Pubblico Servizio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa: 1. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; 2. per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio; 3. per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio; 4. per favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo (quest'ultimo per la corruzione in atti giudiziari).</p> <p>Infine, sempre nell'ambito dei reati di concussione e corruzione si richiama il reato di <b>induzione indebita</b> che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono (anziché costringere) a dare o promettere denaro o altra utilità.</p> <p>L'<b>art. 322 bis</b> c.p. si pone quale norma di chiusura dei reati contro la PA sopra richiamati stabilendo che le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319 bi, 319 ter 319 quater, 320 e 322 co 3 e 4 c.p. si applicano, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione, anche ai membri degli organi delle Corti Internazionali, delle Comunità Europee, delle assemblee o organizzazioni internazionali nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri ed in particolare a coloro che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, o anche di Stati non appartenenti all'Unione Europea.</p> <p>La condotta criminosa del reato di traffico di influenze illecite /art. 346 bis c.p.) punisce utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>Rispetto alle fattispecie penali ricomprese nell'art. 25 le sole che risultano inferenti con l'attività della Società sono quelle ricomprese nella più generale categoria dei reati di corruzione (317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, 320, 321, 322 c.p.) che possono venire in rilievo in occasione dell'acquisizione di contratti con enti pubblici con i quali la Società instaura relazioni costanti, ovvero nell'ambito degli ordinari rapporti istituzionali che la Società ha in essere con enti pubblici (INPS, Agenzia delle entrate ecc.). Per le restanti fattispecie non si rilevano rischi di verifica trattandosi di reati propri, il cui autor deve rivestir la qualità di Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, né del resto si possono ipotizzare attività da parte di Eudaimon capaci di ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA – Amministratori Delegati – Legal&Compliance - Growth - Operations - Product – Finance ed in generale tutte le strutture che possono venire a contatto con pubblici ufficiali o con i soggetti sopra indicati.
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-Alto

<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	<p>La Società ha formalizzato la procedura per la stipulazione di contratti ad evidenza pubblica ed ha approntato un'apposita procedura per disciplinare i rapporti con la Pubblica amministrazione.</p> <p>A questo deve aggiungersi l'adozione del Codice Etico nel quale sono puntualmente elencate le regole di condotta che devono improntare i rapporti con la P.A., anche sotto il profilo di regalie ed omaggi. In ogni caso è stata adottata un'apposita procedura in tema di omaggi, regalie, liberalità.</p> <p>La struttura dei controlli esistenti nella Società garantisce, infine, la copertura dei rischi sopra descritti, in particolare attraverso la ripartizione delle funzioni, il controllo interno sul rispetto delle procedure in essere e l'attività del Collegio Sindacale.</p>
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

## 2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI

### 2.1

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico</p> <p>Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse</p> <p>Art. 635 quater.1 c.p.- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p> <p>Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione in firma elettronica</p> <p>Art. 491 bis c.p. – Falsità in documenti informatici</p> <p>Art. 629 c.3 c.p.- Estorsione (mediante sistemi informatici)</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24-bis del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	<p>La condotta del reato di <b>accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art 615 ter c.p.)</b> si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero con il mantenimento in tali sistemi contro la volontà di colui che ha diritto di escluderlo.</p> <p>Il fatto è aggravato se questa condotta viene posta in essere con minaccia o violenza sulle cose o sulle persone o quando l'autore è</p>

	<p>palesemente armato, ovvero, ancora se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>La <b>detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</b> è commessa da chiunque per fini di vantaggio personale o terzi ovvero per arrecare danno ad altri, abusivamente si procura ovvero detiene, produce o riproduce, diffonde importa comunica consegna o comunque mette in altro modo a disposizione di altri oppure installare apparati, strumenti o patti di essi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche fornendo indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.</p> <p><b>Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)</b> punisce chiunque, fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe o anche rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.</p> <p>A sua volta il reato di <b>detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)</b> punisce chiunque si procura, detiene, produce o riproduce diffonde, importa, comunica o consegna o comunque mette in qualsiasi modo a disposizione di altri, o installa apparecchiature e programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, al fine di intercettare comunicazioni ovvero impedirle o interromperle.</p> <p><b>L'art. 635 bis c.p.</b> (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) punisce chiunque distrugge deteriora, cancella altera o sopprime e informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p> <p>Il successivo reato di <b>danneggiamento di informazioni, dati e programmi pubblici o di interesse pubblico (art 635 ter c.p.)</b> è integrato dalla condotta di colui che commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblica o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.</p> <p>Laddove attraverso le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione alterazione o soppressione di informazioni dati o programmi, ovvero attraverso la loro introduzione o trasmissione si distrugge o si danneggia o si rende del tutto in o in parte inservibile un sistema informatico o telematico altrui o se ne ostacola gravemente il funzionamento si configura il reato di cui <b>all'art 635 quater c.p.</b></p> <p>Quando queste stesse condotte hanno ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblico interesse si configura la fattispecie di cui <b>all'art 635 quinquies c.p.</b></p> <p>Di recente approvazione, il reato di cui <b>all'art. 635 quater.1 c.p.</b> punisce la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere o alterare un sistema informatico o</p>
--	--

	<p>telematico o comunque le informazioni, i dati o i programmi in essi contenuti o ad esso pertinenti.</p> <p>Il reato di <b>frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione in firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)</b>, infine, può essere commesso solo da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica e viene in rilievo quando tale soggetto al fine di trarne ingiusto profitto o arrecare danno a terzi, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato; detta fattispecie delittuosa non può trovare applicazione non essendo l'azienda soggetto che rilascia certificazione qualificata.</p> <p>Ed ancora: il reato di <b>falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)</b> punisce la condotta di falsificazione di un documento informatico pubblico con efficacia probante sia come creazione di un atto falso, sia come alterazione del contenuto assertivo dell'atto.</p> <p>Con il <b>comma 3 dell'art 629 c.p.</b> si è poi introdotta una peculiare fattispecie di delitto di estorsione mediante reati informatici, realizzata dalla costrizione di taluno a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante le condotte, o la minaccia di compierle, dei seguenti reati artt. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).</p> <p>Rischi di commissione delle fattispecie sopra descritte possono concretamente ricorrere in occasione dell'utilizzo della piattaforma tecnologica ed informatica aziendale da parte di dipendenti, collaboratori e dirigenti con possibilità di accesso ai sistemi informatici e telematici dei clienti e/o utenti. Più concretamente un rischio di verifica si ha soprattutto con riguardo al reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici realizzato mediante la condotta di colui che, pur accedendo mediante chiavi di accesso lecitamente detenute in ragione del rapporto lavorativo o di servizio, si introduce nel sistema per fini diversi da quelli consentiti.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	Technology e più in generale tutte le unità operative che gestiscono e utilizzano sistemi informatici
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	<p>Sono state diffuse, accettate e siglate da ogni dipendente e collaboratore della società le regole inerenti all'uso corretto di strumenti informatici e telematici, contenute nel Regolamento posta elettronica e accesso a internet; nonché le regole policy sulla privacy. Adozione del Codice Etico.</p> <p>Sono in essere le procedure che consentono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tracciabilità degli accessi alla rete e a tutti i server, dispositivi e applicazioni da parte di tutti gli utenti (sia Amministratore di sistema che non);</li> <li>- la generazione e quindi l'analisi dei log dei server di infrastruttura, degli applicativi e dei dispositivi di rete</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tracciabilità degli accessi e dell'operatività (per le categorie di record e campi di più ampio utilizzo e ritenuti prioritari) sui sistemi CRM.</li> </ul> <p>Il funzionamento dei software e delle risorse di rete garantisce la completa tracciabilità degli accessi ed il monitoraggio in tempo reale delle operazioni di ogni singolo utente e per i diversi applicativi.</p> <p>Nel rispetto di quanto dispone la normativa in materia di protezione dei dati personali, sono altresì previste le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• blocco, sulle singole postazioni, della possibilità di installare software non autorizzato;</li> <li>• predisposizione di firewall per il blocco di alcune categorie dannose di siti web non attinenti all'attività aziendale (adware, p2p, pornography)</li> <li>• gestione dei profili utente diversificati in funzione dell'attribuzione di compiti/responsabilità;</li> <li>• cambiamento delle password di accesso ai sistemi ogni X giorni;</li> <li>• impostazione dei terminali in stand-by dopo X minuti.</li> </ul> <p>È infine previsto un sistema di controllo dei sistemi informatici sia fisico che logico.</p>
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso- Trascurabile

## 2.2

<b>Titolo di reato</b>	Art. 1 co.11 D.L. 105/2019 in vigore dal 17 luglio 2020 Delitti di cyber security nazionale
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	<p>Reato proprio di società pubbliche o private incluse nel cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in ragione dell'attività svolta ritenuta essenziale per lo Stato, in quanto destinatari di specifici obblighi come elencati nel D.L. 105/2019. L'inserimento in detto perimetro avviene attraverso l'inserimento in un'apposita lista riservata all'esito di un procedimento disciplinato dal regolamento DPCM 131/2020.</p> <p>Il reato posto in essere dai soggetti destinatari di specifici obblighi periodici di comunicazione può consistere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel fornire informazioni, dati, o elementi di fatto non rispondenti al vero;</li> <li>2) nell'omettere le dovute comunicazioni entro i termini prescritti.</li> </ol> <p>In entrambi i casi l'autore agisce al fine di ostacolare o condizionare i procedimenti di controllo e le attività di ispezioni e vigilanza.</p> <p>Si tratta di un reato che non ha alcuna rilevanza tenuto conto della natura della società Eudaimon</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	----

<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	----
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	----
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	----

### 3. REATI ATTINENTI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSNAZIONALI

<b>Titolo di reato</b>	<p><b>Reati di criminalità organizzata:</b>  Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere  Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso  Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso  74 DPR 309/90: - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti  Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione</p> <p><b>Condotte con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>  Artt. da 270 a 270 sexies c.p. – Associazioni sovversive; Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Assistenza agli associati; Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;  Artt. 280, 280 bis, 280 ter c.p. - Condotte ed attentati con finalità di terrorismo  Art. 289 c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo  Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato  Artt. da 304 a 307 c.p. – Cospirazione politica, banda armata e assistenza ad entrambe  - <b>Reati transnazionali</b> Art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articoli 24 ter e 25 quater del D. Lgs 231/2001 e Art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	Le fattispecie richiamate dall'art. 24 ter sono integrate in primo luogo dai <b>reati associativi</b> , ovvero quelli caratterizzati dalla formazione di una struttura organizzata di uomini e mezzi al fine di commettere una serie indefinita di reati. In particolare, si richiamano le associazioni, anche di tipo straniero, comuni e/o di carattere mafioso e quelle finalizzate al traffico di stupefacenti. Oltre alla partecipazione a tali associazioni, si contemplano anche le condotte di quei delitti commessi avvalendosi delle condizioni tipiche delle associazioni mafiose, ovvero al fine di agevolare le attività delle predette associazioni. Accanto a tali ipotesi delittuose si inseriscono anche le condotte di scambio elettorale politico e sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché l'illegale fabbricazione, introduzione, messa in vendita, cessione, detenzione, porto abuso di armi da guerra e di esplosivi.

	<p>A sua volta le condotte criminose elencate nell'art. 25 quater comprendono tutti quei delitti aventi <b>finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>, che, a titolo di esempio, comprendono le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione, ovvero l'arruolamento di più persone per attività di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.</p> <p>Infine, con una disposizione autonoma, fuori dalla disciplina della 231, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di reati puniti con pena della reclusione non inferiore a quattro anni quando presentano <b>caratteri di transnazionalità</b>, ovvero sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorrano elementi di collegamento con uno o più stati esteri.</p> <p>Rispetto a tutti i suddetti reati, il rischio che può presentarsi nell'esercizio di attività di impresa attiene più propriamente a quello di possibili infiltrazioni nell'impresa, sia con riferimento ai soggetti che operano all'interno dell'azienda, sia con riferimento a fornitori, partner e collaborazioni, con rischio concreto di agevolare soggetti e/o organizzazioni criminali.</p>
--	---

<b>Unità operative coinvolte</b>	Tutte le unità operative, dal CdA, agli Amministratori Delegati e alle singole Aree.
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	La Società ha adottato misure volte a garantire profili di affidabilità e meccanismi di controllo sulla integrità dei propri dipendenti, dei collaboratori e di terzi con cui intrattiene rapporti di lavoro o commerciali. E' richiesto inoltre anche ai terzi l'impegno al rispetto del Codice Etico, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, nonché il rispetto di un Codice di Condotta che si rivolge a tutti coloro che collaborano con Eudaimon ed in particolare ai fornitori.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso - Trascurabile

#### **4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

<b>Titolo di reato</b>	<p>Artt. da 453 a 455 c.p. e Art. 457 bis c.p. – Falsificazione, alterazione, spedita e introduzione nello Stato di monete falsificate</p> <p>Artt. da 459 a 461 c.p. e Art 464 c.p. – Falsificazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione di valori di bollo o carta filigranata alterati</p> <p>Art. 473 e 474 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001

<b>Descrizione del reato e del rischio connesso</b>	<p>Queste condotte criminose possono essere raggruppate sotto due etichette: 1) quella degli illeciti di falsità rilevanti in monete, carte di pubblico credito o valori di bollo; 2) quella degli illeciti in cui l'oggetto della contraffazione è rappresentato da marchi e brevetti o altri segni distintivi coperti da titoli di privativa industriale.</p> <p>Si ritiene nullo il rischio di verifica delle presenti condotte criminose, sia sotto il profilo delle falsità in monete che delle contraffazioni di marchi, atteso l'oggetto sociale della società (offerta di servizi di welfare) e l'assenza di uso di contante, salvo piccoli movimenti di cassa. Inoltre, la Società non utilizza valori di bollo o carta filigranata. L'attività svolta dalla Società non implica produzione e vendita di beni con uso di marchi o segni distintivi (salvo il marchio della Società regolarmente depositato), né brevetti o altre opere dell'ingegno legalmente protetti.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	Product - Growth - Operations - Technology -Legal & Compliance
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso -Trascurabile
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Codice Etico.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile

## 5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

<b>Titolo del reato</b>	Artt. da 513 a 517 quater c.p. – Turbata libertà di industria e commercio; Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Frodi contro industrie nazionali; Frodi nell'esercizio del commercio; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; contraffazione di indicazione geografica o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 bis.1 del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e Rischio connesso</b>	<p>La presente categoria di reati raggruppa diverse distinte tipologie di condotte che sono volte a creare pregiudizio al regolare svolgimento del commercio, alterando le corrette dinamiche concorrenziali, con condotte fraudolente, di violenza, di alterazione e contraffazione dei diversi prodotti.</p> <p>Rispetto a tali ipotesi delittuose non si rilevano specifici rischi di verifica per quanto riguarda gli aspetti legati all'usurpazione di titoli o contraffazioni, per assenza di utilizzazione di prodotti con marchi e brevetti come già specificato. Del resto, la Società non esplica alcun'attività di produzione o vendita di beni, limitandosi all'offerta di servizi; rispetto ai quali non si pongono rischi di trattative commerciali sleali e di manovre che attentino il gioco concorrenziale attraverso</p>

	imitazioni abusive di segni altrui, adulterazioni di alimenti, diffusione di segni o prodotti mendaci ed usurpazione di modelli o disegni o brevetti registrati, come previsto nelle disposizioni in commento.
<b>Unità operative coinvolte</b>	---
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	---
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	----
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	---

## 6. REATI SOCIETARI

### 6.1

<b>Titolo di reato</b>	Artt. da 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali delle società quotate
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e Rischio connesso</b>	I reati in oggetto potrebbero essere compiuti qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell'Area, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, esponga fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.), creando riserve occulte, sottovalutando poste attive o sopravvalutando poste passive. Atteso che la Società non è quotata, tra questi, può rilevare la sola condotta integrante le false comunicazioni sociali.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati - Collegio Sindacale - Finance
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Si ritiene che tali rischi siano coperti dai criteri cui si attiene la Società per la stesura dei bilanci, dalla presenza di una esaustiva nota integrativa, dai controlli affidati al collegio sindacale. Si rileva ancora che la Società non presenta quelle aree maggiormente esposte al rischio di falsificazione delle poste di bilancio (quali magazzino, partecipazioni, sponsorizzazioni etc..).
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

### 6.2

<b>Titolo di reato</b>	Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
------------------------	-------------------------------------

<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e Rischio connesso</b>	La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli altri organi sociali.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	La struttura dei controlli esistenti nella Società garantisce la copertura dei suddetti rischi. Controlli resi effettivi dall'esistenza di procedure che garantiscono la tracciabilità delle operazioni in essere e dei dati contabili.  Tra gli obblighi elencati nel Codice Etico è previsto anche quello di collaborazione e trasparenza tra organi sociali e soci.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

### 6.3

<b>Titolo di reato</b>	Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni proprie Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	Le fattispecie previste dai suddetti articoli sono sussumibili nella categoria dei reati di danno. La loro caratteristica comune è il perfezionarsi solo quando viene concretamente intaccata l'effettività e l'integrità del capitale sociale con danno ai creditori o a coloro che abbiano interessi collegati alla società. Ed infatti il delitto di <b>indebita restituzione dei conferimenti</b> (art. 2626 c.c.) si realizza nel momento in cui il patrimonio sociale scende al di sotto del capitale nominale per effetto delle restituzioni; la contravvenzione di <b>illegale ripartizione di utili e delle riserve</b> (art. 2627 c.c.) si perfeziona quando società, soci, o creditori subiscono un danno patrimoniale a seguito dell'illecita ripartizione posta in essere dagli amministratori fuori dai casi previsti. A loro volta le <b>illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b> (art. 2628 c.c.), ossia quelle operazioni negoziali effettuate fuori dai casi consentiti, assumono rilevanza solo laddove vadano ad intaccare l'integrità del capitale o delle riserve obbligatorie.

	<p>Analoghe considerazioni possono svolgersi nelle <b>operazioni in pregiudizio ai creditori</b> (art. 2629 c.c.) nonché in quella <b>dell'omessa comunicazione del conflitto di interesse</b> (art. 2629 bis c.c.) che si realizza in particolare qualora si violino gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., che impongono la comunicazione di "ogni" interesse per conto proprio o di terzi, che un amministratore abbia in una determinata operazione della società. In entrambi i casi occorre da che tale condotta consegua un danno alla società o a terzi.</p> <p>Infine, anche per quanto riguarda la <b>formazione fittizia del capitale</b> (art.2632 c.c.) che consiste nella formazione o nell'aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione a soci di azioni per somme inferiori al loro valore nominale, sopravvalutazione di conferimenti di beni in natura, etc. è necessario che tali condotte determinino concretamente formazione solo apparente del capitale sociale.</p> <p>A bene vedere la maggior parte delle suddette ipotesi criminose presentano una incompatibilità logico-strutturale con la responsabilità amministrativa dell'ente che richiede un interesse ed un vantaggio derivante dalla commissione di fatti reato. Infatti, è inverosimile che possa ricorrere un potenziale interesse della Società in relazione alla commissione di reati posti a tutela del capitale o del patrimonio sociale (artt. 2626 c.c., 2627 c.c.,2628 c.c., 2629 c.c.).</p> <p>Ancor meno conciliabile con il requisito dell'interesse societario derivante dalla commissione del reato presupposto il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi laddove si consideri che il presupposto della punibilità del reato è il danno alla società; parimenti, per gli stessi motivi, risulta pressoché teorica la responsabilità penale dell'ente per le fattispecie di formazione fittizia di capitali dell'art 2632 c.c. o indebita ripartizione dei conferimenti da parte dei liquidatori.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Trascurabile-Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Si ritiene basso, al limite del trascurabile il rischio connesso alla commissione di tali reati anche per la presenza di procedure che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari e dei relativi controlli interni nonché per la presenza di specifiche disposizioni del Codice Etico. Non ci sono infine prospettive future di messa in liquidazione, quanto all'ultima fattispecie descritta.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso
<b>6.4</b>	
<b>Titolo di reato</b>	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art 2635 Bis c. c.- Istigazione alla corruzione tra privati
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001

<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>Il reato di <b>corruzione tra privati</b> sotto il profilo soggettivo dell'autore del fatto investe gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta tipica della fattispecie in esame punisce la dazione o promessa di utilità, che un terzo rivolge ad uno dei soggetti endosocietari per il compimento o l'omissione, da parte di tale soggetto di atti in violazione dei doveri inerenti al suo ufficio. Mentre l'<b>istigazione alla corruzione</b> punisce la promessa o l'offerta qualora le stesse non siano accettate.</p> <p>Il rischio di verifica del reato deriva dalle relazioni societarie con partner commerciali ed industriali rispetto alle quali l'interesse dell'ente economico è normalmente rivolto a massimizzare i profitti e quindi ad incrementare rapporti contrattuali e ottenere le condizioni economicamente più vantaggiose. In particolare, il rischio si colloca nell'eventualità che tali obiettivi di impresa siano perseguiti attraverso comportamenti corruttivi. Attività particolarmente sensibili possono essere individuate nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti, ad esempio relativamente alla negoziazione di beni o servizi o alla stipulazione di contratti ed accordi commerciali.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati e i responsabili di Aree volte all'acquisizione di nuove clientele/commesse
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-Alto
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	La società è organizzata in modo da garantire: la trasparenza della gestione economica e finanziaria; la tendenziale segmentazione ed autonomia delle funzioni aziendali deputate alla sponsorizzazione e promozione commerciale, alla negoziazione contrattuale, al pagamento e alla fatturazione delle spese; la tracciabilità dei processi decisionali e di gestione e la conseguente definizione dei soggetti responsabili di ciascuna procedura. Inoltre, il Codice Etico che disciplina i principi a cui deve ispirarsi l'attività dei soggetti rilevanti, nonché il personale della società. La violazione di tali obblighi è sanzionata.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Medio-Basso

## 6.5

<b>Titolo di reato</b>	Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	La condotta incriminata è quella di colui che con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA,
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso

<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Si ritiene che la presenza di amministratori indipendenti e la partecipazione nell'assemblea del Collegio Sindacale costituiscano un'ampia garanzia per prevenire comportamenti che possano generare il reato in oggetto. Rischio basso anche in ragione dell'attuale compagine sociale (socio unico).
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

#### 6.6

<b>Titolo di reato</b>	Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	Il reato di aggioaggio si verifica con la propalazione di notizie false in modo da creare una alterazione concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (aggioaggio societario) o a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari (aggioaggio bancario). Pur prestandosi alla strumentalizzazione a favore dell'interesse dell'Ente, il terreno di elezione per la verificaone delle condotte incriminate resta il contesto dei mercati finanziari e pertanto riservato alla fattispecie di cui all'art 185 T.U.F., pertanto, la disciplina dell'art 2637 c.c. risulta essere residuale. Il rischio astrattamente verificabile per la Società è inoltre limitato all'aggioaggio societario ossia a quello derivante dalla diffusione di notizie false che possano creare una alterazione del valore effettivo delle proprie azioni per i più disparati fini.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati -Finance
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso - Trascurabile
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	L'adozione di procedure interne volte a garantire la trasparenza e la correttezza nelle comunicazioni; previsione di specifiche prescrizioni del Codice Etico aventi ad oggetto il divieto di divulgazione di notizie false e tendenziose; presenza di controlli di gestione.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile

#### 6.7

<b>Titolo di reato</b>	Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001

<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza, è proprio delle società che sono sottoposte per legge alle predette Autorità e si concretizza laddove organi sociali al fine di ostacolare i controlli cui sono sottoposti, espongano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare. I rischi connessi sono allo stato del tutto trascurabili poiché la Società non rientra tra quelle oggetto della presente incriminazione.
<b>Unità operative coinvolte</b>	-----
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	-----
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	-----
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	-----

#### 6.8

<b>Titolo di reato</b>	Art. 54 D.lgs 19/2023. – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-ter lettera s-ter del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	Il reato di <b>false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dall'art 54 del D.Lgs 19/2023</b> si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri o con la presentazione di false dichiarazioni o ancora con l'omissione di informazioni rilevanti al fine di ottenere il rilascio del certificato preliminare (previsto dall'art 29 del medesimo Decreto legislativo) necessario ad attestare il regolare adempimento, da parte della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di detta fusione. Il reato risulta in teoria di possibile verifica nel caso in cui Eudaimon partecipasse ad una fusione transfrontaliera.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati, Legal & Compliance
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	La Società è organizzata secondo un sistema di deleghe di funzioni e controlli incrociati ed è dotata di un Codice Etico che impone agli Organi Sociali di fornire informazioni corrette al fine di permettere le attività di controllo interne ed esterne e di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società e Si fa inoltre divieto di esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti,

	omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore proprio o della propria clientela le decisioni della PA.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso - Trascurabile

## 7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

<b>Titolo di reato</b>	Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 quater.1
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (questa la rubrica dell'art. 583 bis c.p.) risulta integrato da due distinte fattispecie, rispettivamente tipizzate al primo e secondo comma della norma de qua.</p> <p>In particolare, il <i>discrimen</i> è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione.</p> <p>In considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame, il reato non appare interferire con l'attività della Società.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	----
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	---
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	----
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	----

## 8. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 600 c.p. Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù</p> <p>Art. 601 c.p. Tratta di persone</p> <p>Art. 602 c.p. Acquisto o alienazione di schiavi</p> <p>Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>Art 600 bis c.p. Prostituzione minorile</p> <p>Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile</p> <p>Art, 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico</p> <p>Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale</p> <p>Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni</p>
------------------------	---

<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 quinquies del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>La <b>prima categoria</b> di reati richiamati dall'art. 25 quinquies è quella incentrata sui delitti di schiavitù. In questo gruppo è opportuno distinguere tra i reati di schiavismo e l'ipotesi di sfruttamento lavorativo; è chiaro che i primi sono illeciti realizzati in un contesto criminale che rientrano più propriamente nelle norme relative alle organizzazioni criminali di cui all'art. 416 c.p. rispetto alla quali si può porre un problema di rapporti con tali organizzazioni con conseguente necessità di verificare i terzi con cui si intrattengono relazioni commerciali o di altro tipo.</p> <p>Il rischio è trascurabile nell'ambito di svolgimento di attività lecita di impresa quale quella di Eudaimon, ferma restando la necessità di cautele rispetto alle fattispecie di riduzione in servitù e sfruttamento del lavoro, che possono essere celate nei nuovi rapporti contrattuali introdotti con la liberalizzazione del lavoro, utilizzati in alcuni casi, a copertura di vere e proprie forme di sfruttamento.</p> <p>La <b>seconda categoria</b> riguarda una serie di delitti a tutela dei minori rispetto ai quali possono valere le stesse considerazioni avanzate sopra: infatti tali illeciti, in particolare quelli relativi alla prostituzione minorile o alla pedopornografia non corrispondono ad una patologia "ordinaria" dello svolgimento di una attività economica lecita, ma rappresentano una lucrosa finalità perseguita dalla criminalità organizzata.</p> <p>In questa categoria, l'unica ipotesi che presenta in astratto interferenza nell'esercizio dell'attività di Eudaimon (che nella sua offerta di welfare può includere servizi turistici) è quella prevista dal reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, che si realizza attraverso l'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività; rispetto a tali condotte sono necessari particolari accorgimenti da parte degli operatori turistici e di riflesso, occorre prestare massima attenzione nella selezione dei fornitori. A tale scopo la Società si è dotata di un Codice di Condotta che è rivolto proprio a tutti coloro che collaborano con Eudaimon.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	Product - Operations
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Presenza del Codice Etico; adozione di contratti conformi alle disposizioni della contrattazione collettività nazionale in riferimento ai delitti di schiavitù. Verifica del rispetto dei principi del Codice Etico anche da terzi e previsione di clausole contrattuali di salvaguardia. Codice di condotta dei fornitori.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile

## 9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE

<b>Titolo di reato</b>	Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.L.F.) Manipolazione del mercato Art 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Responsabilità dell'ente Art. 187-quinquies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 sexies del D. Lgs 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>Commette il reato <b>Abuso di informazioni privilegiate</b> (art. 184) chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti; c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere talune delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>Le condotte integranti il reato di <b>Manipolazione del mercato</b> (art 185) sono commesse da coloro che, nell'attività di impresa, diffondono notizie false o pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p> <p><b>L'art 187-quinquies</b> T.U.L.F. viene integrato laddove sia commessa, una violazione dei divieti di cui agli artt. 14 o 15 del regolamento UE n. 596/2014 (Art. 14 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; Art. 15 Divieto di manipolazione del mercato) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>Il novero dei soggetti attivi che possono commettere tale reato è, quanto al reato di cui art. 184 T.U.L.F., circoscritto a coloro che entrano in possesso della informazione privilegiata (c.d. price sensitive) in ragione di una speciale posizione rivestita nella società, restando così esclusi tutti coloro che acquisiscono tale notizia al di fuori di una posizione specificamente ricoperta, mentre le altre fattispecie di abuso di mercato possono definirsi a soggettività ristretta.</p> <p>Inoltre, attesa la specifica nozione di 'informazione privilegiata' ricavabile dalle pronunce giurisprudenziali e dalle norme nazionali ed europee, è possibile escludere la ricorrenza del reato laddove non si gestiscano tali tipi di informazioni.</p> <p><u>Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie di reato-presupposto, essa non appare concretamente realizzabile in quanto la Società è al di fuori dell'ambito applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 58/1998.</u></p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	-----

<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	-----
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	-----
<b>Valutazione finale del rischio</b>	-----

## 10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

<b>Titolo di reato</b>	Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 590 c.p. Lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>La vigente formulazione dell'art 25-septies si articola in tre commi, dedicati rispettivamente a tre fattispecie di illecito dell'ente collettivo collegate, le prime due, a diverse ipotesi di omicidio colposo, mentre la terza riguarda lesioni gravi o gravissime. Il campo applicativo è circoscritto ai delitti commessi con violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>La prima e più grave fattispecie si riferisce al caso in cui <b>l'omicidio colposo</b> (art 589 c.p.) si verifichi nell'ambito di società che svolgono <b>attività pericolose</b> a seguito delle specifiche violazioni richiamate nell'art 55 c. 2 D.lgs n. 81/2008, ovvero <b>inosservanze relative agli obblighi non delegabili dal datore di lavoro</b> (valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR).</p> <p>In tutte le altre attività si applica la seconda ipotesi di <b>omicidio colposo derivante dall'inosservanza di tutte le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>.</p> <p>La terza ed ultima fattispecie attiene ai delitti di <b>lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>. Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili), oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo, ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.</p> <p>Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, fermo restando che l'ipotesi più grave di omicidio colposo prevista al comma 1 dell'art. 25 septies esula dall'ambito di attività dell'azienda, per le restanti ipotesi, i rischi di loro verifica sono corrispondenti a quelli</p>

	<p>indicati nel Documento di Valutazione Rischi in possesso della Società cui si rimanda.</p> <p>In altri termini, i reati in oggetto potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro quali ad esempio il rischio connesso all'uso dei video terminali, rischio ergonomico da posizione inesatte ecc. Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente parte non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	Tutte le aree della Società, con particolare riferimento al CdA e agli Amministratori Delegati - People - RSPP.
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-Alto
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	<p>La Società ha provveduto ad adeguarsi alla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, con particolare riferimento alla redazione e all'aggiornamento del DVR, alla nomina del medico competente, all'adeguamento alla normativa antincendio e alla previsione di periodici controlli sulla regolarità delle dotazioni interne. A titolo di esempio è stato predisposto un organigramma della sicurezza con individuazione delle persone a cui sono stati attribuiti i diversi incarichi (preposti, addetti al rischio incendio e al pronto soccorso), viene effettuata periodicamente la formazione generale per i dipendenti e la formazione specifica per i preposti e per gli addetti al rischio di incendio e al pronto soccorso; viene effettuata la sorveglianza sanitaria da parte del medico responsabile attraverso lo svolgimento di sopralluoghi delle sedi della Società e di visite mediche ai dipendenti. La Società ha altresì adottato un piano di evacuazione ed ha implementato le norme sulla sicurezza sul lavoro in costanza di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione Covid 19, dotandosi infine di un Codice di Condotta rivolto a tutti coloro che collaborano con la stessa.</p>
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Medio-Basso

## 11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 648 c.p. - Ricettazione</p> <p>Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio</p> <p>Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Art. 648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-octies del Decreto
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>La condotta incriminata dal reato di <b>Ricettazione</b> consiste nell' acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. L'unica modalità concreta di realizzazione del reato è quella dell'acquisto di beni o denaro di provenienza illecita.</p> <p>Il reato di <b>Riciclaggio</b> si realizza con la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero con il compimento di</p>

	<p>altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.</p> <p>In questo caso il rischio è tendenzialmente connesso all'utilizzo di contanti e pertanto i reati appaiono di difficile realizzazione.</p> <p>Nel reato di <b>impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>, la condotta incriminata fa perno sul concetto di "impiego in attività economiche o finanziarie" di beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta, dunque, di una norma destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Per le caratteristiche dell'attività dell'azienda (separazione funzioni, assenza di magazzino, tracciabilità delle operazioni finanziarie, trasparenza dei bilanci), appare ridotto anche il rischio di verifica della presente ipotesi di reato, resta sempre elevata la necessità di controllare l'integrità dei collaboratori esterni (fornitori, partner, outsorcer..).</p> <p>Il delitto di <b>Autoriciclaggio</b> punisce la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro o altra utilità provenienti da delitto e pertanto, il rischio ipotizzabile, è quello legato alla precedente commissione di reati fiscali che comportano il successivo reimpiego del risparmio di imposta.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati, Finance, Operations.,
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Perfetta tracciabilità dei flussi finanziari, previsione di mandati di pagamento diversificati in base all'importo, presenza di procedure di verifica e controllo incrociati, procedure di verifica per la scelta dei fornitori, previsione nel Codice Etico di specifici divieti e prescrizioni. Perfettibile la verifica dei fornitori on demand il cui impatto è in ogni caso poco significativo. Presenza del Codice di Condotta dei fornitori.
<b>Valutazione finale del rischio</b>	Medio-Basso

## 12. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

<b>Titolo di reato</b>	<p>art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>art 493 quarter c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>art. 640 ter c.p. frode informatica quando il fatto è commesso mediante realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale</p> <p>art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 ocites.1 del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e</b>	Il reato di cui <b>all'art 493 ter</b> c.p. è integrato da tre ipotesi distinte: la prima è rappresentata dalla condotta di chi, per fine di profitto indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni

<p><b>rischio connesso</b></p>	<p>o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La seconda si realizza quando, per le stesse finalità di profitto si falsificano o alterano gli strumenti o le carte di pagamento sopra indicate. Infine la terza ricorre nel caso in cui si possiedono, cedono o acquisiscono i predetti strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>La seconda fattispecie richiamata (art <b>493 quater</b> c.p.) viene integrata da chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p> <p>Infine con riferimento alla frode informatica di cui <b>all'art. 640 ter</b> c.p. (già richiamata in relazione ai reati contro la PA), la condotta rilevante è rappresentata dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, realizza un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale e attraverso tale operazione procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Questa fattispecie potrebbe venire ipoteticamente in rilievo nei casi in cui l'elargizione dei servizi da parte della Società avvenga attraverso piattaforme informatiche la cui manipolazione o forzatura, potrebbe consentire, anche indirettamente, un illecito arricchimento o beneficio alla Società medesima. Allo stato, tuttavia, si ritiene che il rischio di commissione di reato sia adeguatamente contenuto dai presidi e i controlli in essere. Più in generale va rilevato che tutte le predette fattispecie sono inferenti a tutte quelle attività che prevedono pagamenti sul lato attivo e passivo attraverso strumenti quali carte di credito, piattaforme online, home banking; segnatamente il rischio di commissione di tali reati nell'interesse dell'ente si può configurare solo per quelle società che gestiscono detti strumenti di pagamento, residuando nelle altre ipotesi un rischio di subire condotte fraudolente e in danno stesso dello stesso Ente; motivo per il quale si ritiene che il rischio di commissione di tali reati sia trascurabile o inesistente, atteso che in tali ipotesi Eudaimon può, al più, rivestire la qualità di persona offesa dal reato.</p> <p>Il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui <b>all'art 512 bis c.p.</b> può integrarsi attraverso due diverse modalità di condotta; la prima consiste nell'attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro o utilità di provenienza illecita. La seconda condotta è integrata dall'attribuzione fittizia ad altri della titolarità di imprese, di quote societarie, azioni o cariche societarie qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzioni di appalti o concessioni al fine di eludere disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tra le due fattispecie l'unica astrattamente configurabile appare quella dell'intestazione fittizia di beni per agevolare la commissione dei reati di riciclaggio anche se in concreto la tracciabilità di tutte le operazioni e le procedure in essere consentono di escludere concretamente in inferenza con la attività sociale.</p>
<p><b>Unità operative coinvolte</b></p>	<p>CdA, Amministratori Delegati – Operations -Growth - Technology</p>

<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso- Trascurabile
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Policy aggiornata per i pagamenti e l'uso di strumento di pagamento diversi dai contanti, sia sul lato attivo che passivo
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile

### 13. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

<b>Titolo di reato</b>	Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio art. 171 lettera a-bis) e comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171bis legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171septies legge 22 aprile 1941, n. 633 art. 171octies legge 22 aprile 1941, n. 633
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 novies del D. Lgs.
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	Le prime tre fattispecie puniscono la violazione del diritto d'autore attraverso una serie di condotte avente ad oggetto opere dell'ingegno coperte da copyright. In particolare, le ipotesi di cui agli artt. 171 bis e ter si presentano come speciali rispetto alla prima disposizione (art 171), tenuto conto di alcuni elementi specializzanti attinenti all'oggetto materiale delle condotte (il software per l'art. 171bis e le opere audio visive fonografiche e letterarie per l'art. 171 ter) e al dolo specifico che deve caratterizzarle (fine di profitto ed uso non personale). In particolare, l'art 171 bis sanziona le condotte di duplicazione abusiva di programmi per elaboratori per finalità di profitto, nonché l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale e commerciale e la concessione in locazione di (copie) di programmi in violazione delle norme SIAE. Si tratta pertanto dell'unica fattispecie che astrattamente potrebbe venire in rilievo sotto il profilo del rischio di verifica del reato in quanto la Società utilizza per lo svolgimento della propria attività sistemi informatici.
<b>Unità operative coinvolte</b>	Technology e in generale tutte le strutture della società che utilizzano terminali (per quanto riguarda programmi per elaboratore) - Growth (per attività di marketing)
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Presenza di apposite procedure per la gestione dei software che garantisce la <i>compliance</i> del sistema informatico della Società e presenza di apposito Regolamento posta elettronica ed accesso a internet. Integrale procedimentalizzazione del sistema IT. Adozione del Codice Etico.
<b>Valutazione finale del</b>	Basso

<b>rischio residuo</b>	
------------------------	--

#### **14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

<b>Titolo di reato</b>	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.</p> <p>I destinatari della condotta di induzione sono dunque quei soggetti chiamati a rendere alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale e che, per la loro posizione processuale, hanno la facoltà di non rispondere.</p> <p>Il rischio di commissione del reato è ipotizzabile nei casi in cui la difesa della persona fisica (autore materiale del reato e titolare della facoltà di non rispondere) subisca dei tentativi di subornazione da parte del ben più potente ente-imputato, attraverso strumenti illeciti di coartazione.</p> <p>Il rischio di verifica del reato in oggetto risulta essere basso anche in ragione della storia della società che non presenta coinvolgimenti in vicende giudiziarie.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati e in generale tutte le strutture della Società
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Presenza del Codice Etico che prevede tra gli obblighi del personale quello di collaborazione, secondo principi etici, con l'autorità giudiziaria.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile

#### **15. REATI AMBIENTALI**

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 452 bis Inquinamento ambientale</p> <p>Art. 452 quater Disastro ambientale</p> <p>Art 452 quinquies Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Art. 452 septies Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività</p> <p>Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</p> <p>Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</p>
------------------------	---

	<p>Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Scarico abusivo di acque reflue          Artt. da 256 a 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Irregolarità nella gestione/smaltimento dei rifiuti          Art.279 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni penali per inquinamento atmosferico          Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150          Art.2 L. 28 dicembre 1993, n.549          Artt. 8 e 9 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 – Inquinamento doloso e colposo</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-undecies del Decreto
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>L'articolo in esame comprende una variegata tipologia di condotte pregiudizievoli per l'ambiente. Si ricordano le contravvenzioni formali incentrate sull'esercizio di attività potenzialmente inquinanti senza autorizzazione o in difformità da essa (D.lgs n. 202/2007, L. n.150/1992; L. 549/1993); le originarie contravvenzioni contenute nel codice penale (artt. 727 bis e 733 bis c.p.) e tutte le fattispecie in tema di illecito smaltimento di rifiuti e di emissioni atmosferiche inquinanti. A queste sono state poi aggiunte le previsioni relative al disastro e inquinamento ambientale.</p> <p>Il rischio di loro verifica è chiaramente connesso allo svolgimento di particolari attività che possono avere contiguità con tali fattispecie in ragione della loro intrinseca pericolosità o della produzione di rifiuti che ne consegue al loro esercizio.</p> <p>Circostanze entrambe che esulano dal campo di esercizio della società in esame rispetto alla quale non emergono particolari rischi in materia ambientale, richiedendosi al più il rispetto delle ordinarie regole di smaltimento differenziato di rifiuti legati ad attività impiegatizia (carta, toner, plastica etc.).</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	Direzione Aziendale- Operations e in generale tutte le strutture della Società e in particolare coloro a cui è affidata la gestione degli ambienti e dei luoghi di lavoro
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Il Codice Etico disciplina il comportamento nei confronti dell'ambiente. La Società ha adottato il sistema di gestione ambientale ISO 14001 con audit e monitoraggio specificamente rivolti alle tematiche ambientali e presenza di certificazione B-Corp
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile-Basso

## 16. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

<b>Titolo di reato</b>	Art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e di cui non è stato chiesto il rinnovo.
------------------------	--

	Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza della immigrazione clandestina.
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25-duodecies
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	La condotta punita, nel caso dell'art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286, si realizza attraverso l'impiego alle proprie dipendenze di manodopera irregolare a prescindere dalla sussistenza di condizioni di sfruttamento. Si punisce il mero impiego. Quanto alle condotte di cui di cui all'art. 12 si distinguono quelle finalizzate a promuovere e organizzare l'ingresso abusivo nel territorio italiano di cittadini stranieri da quelle volte a favorirne la permanenza con fine di profitto. Il rischio di commissione dei reati in questione può astrattamente configurarsi al più rispetto alla prima ipotesi delittuosa di impiego di manodopera clandestina e richiede particolare controllo del rispetto delle norme in materia in riferimento ai terzi legati da rapporti contrattuali con la Società. Le norme di reclutamento dei dipendenti e le procedure in essere costituiscono idoneo presidio ad annullare il rischio di verifica di tale reato.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati - People
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio-basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Presenza del Codice Etico. Procedimentalizzazione della assunzione e formazione del personale, che garantisce la <i>compliance</i> alle norme in materia di lavoro; previsione di apposite clausole di salvaguardia nei rapporti contrattuali con gli outsorcer e in generale con tutti i collaboratori esterni, con la previsione di un Codice di Condotta rivolto ai terzi (fornitori).
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Basso

## 17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

<b>Titolo di reato</b>	Art. 3, comma 3 bis, L.13 ottobre 1975, 354
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 terdecies
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	La condotta di cui alla presente fattispecie si realizza con la propaganda, l'istigazione e l'incitamento del negazionismo e della minimizzazione e apologia della Shoà, nonché dei crimini di genocidio e contro l'umanità, e come tali ritenute per la loro particolare gravità, meritevoli di tutela rafforzata, laddove derivi pericolo concreto di diffusione. Il rischio di commissione di tale reato appare astrattamente collegabile a società che operano nell'ambito dell'informazione o della diffusione di contenuti culturali, da gestori siti web alle testate giornalistiche e mass

	media; motivo per il quale non si ravvisa particolare interferenza con l'attività di Eudaimon.
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati - Growth (Marketing)
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Basso
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Presenza del Codice Etico, certificazione B-Corp, Codice di Condotta rivolto a terzi.
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Trascurabile

### **18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

<b>Titolo di reato</b>	Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 quaterdecies
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>La prima fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>La seconda è volta a vietare l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; ovvero l'organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive gestite dal CONI o altri enti equiparati, ovvero la vendita di biglietti di lotteria o altri titoli similari fuori dal controllo dell'Agenzia del Monopolio.</p> <p>Trattasi di reati la cui realizzazione postula l'esercizio di attività che esula l'ambito operativo di Eudaimon, rendendo il relativo rischio di commissione trascurabile.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	----
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	----
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	----

<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	----
---	------

## 19. REATI TRIBUTARI

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 2 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 10 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Art. 11 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>Art. 4 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione infedele (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p> <p>Art. 5 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Omessa dichiarazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p> <p>Art. 10 quater D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Indebita compensazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro).</p>
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 quinquiesdecies
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è di recente verifica atteso che la relativa disposizione è entrata in vigore solo a partire dallo scorso 25 dicembre 2019, data a decorrere dalla quale potranno venire in rilievo le condotte integranti le fattispecie incriminatrici elencate.</p> <p>La scelta iniziale del legislatore era stata quella di inserire le sole condotte fraudolente di evasione come si evince dall'inclusione delle ipotesi di dichiarazione fraudolenta, poste in essere mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 in uno con quella di cui all'art. 8) ovvero mediante altri artifici idonei ad offrire una rappresentazione alterata della consistenza patrimoniale da sottoporre a imposizione fiscale, restando esclusa, inizialmente, la rilevanza della mera dichiarazione infedele di cui all'art. 4.</p> <p>Con l'emanazione del D.lgs 75/2020, in recepimento della direttiva 2017/1371 ( c.d. direttiva PIF) il legislatore nazionale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche in presenza dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, di cui rispettivamente agli artt. 4, 5 e 10 quater D.lgs 74/00, purché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro ( art. 25 quinquiesdecies comma 1 bis).</p> <p>Le imposte che assumono rilievo ai fini delle evasioni incriminate sono le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, e solo quest'ultima per le ultime fattispecie introdotte sopra citate.</p> <p>Venendo alla descrizione delle singole condotte incriminate si osserva:</p>

- il delitto di cui all'**art. 2** viene integrato dall'indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dichiarazioni anche trimestrali) di elementi passivi fittizi avvalendosi di false fatture, ovvero fatture emesse per operazioni inesistenti (sia da un punto di vista oggettivo- l'oggetto della fattura non si è mai realizzato, che soggettivo, l'autore della fattura è un soggetto fiscalmente inesistente) che altri documenti per operazioni inesistenti.

Le fatture e gli altri documenti utilizzati per l'indicazione degli elementi passivi fittizi devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o essere conservati a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Parallelamente colui che ha emesso la fattura utilizzata per la dichiarazione fraudolenta è punito in via autonoma ai sensi del relativo **art. 8**.

- **L'art. 3** punisce le ipotesi residuali di dichiarazioni fraudolente mediante l'indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie mediante operazioni simulate, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi idonei a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria ostacolandone l'accertamento.

La punibilità in questo caso è subordinata al superamento di determinate soglie:

l'imposta evasa deve essere superiore a 30.000 euro e, contestualmente, l'ammontare complessivo dell'importo degli elementi attivi sottratti all'imposta o l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al 5 % dell'imposta medesima o comunque a superiore rispettivamente a un 1.500.000, 00 euro per gli elementi attivi e 30.000,00 per i crediti e le ritenute fittizie.

- La condotta punita con il delitto di cui **all'art. 10 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74** è rappresentata dall'occultamento o distruzione totale o parziale di documenti di cui è obbligatoria la conservazione o delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto proprie o di terzi.

-La **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11)** punisce, a sua volta, due distinte ipotesi: la prima si configura attraverso la vendita simulata di beni o il compimento di altri atti fraudolenti sui beni propri o altri idonei a sottrarre tali beni alla procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni. La punibilità è subordinata al superamento della soglia di 50.000,00 euro; la seconda si realizza attraverso l'indicazione nella dichiarazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi inferiori all'ammontare effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere per sé e per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Quanto alle ultime figure criminose di recente inserimento, **l'art. 4** rubricato "**dichiarazione infedele**" punisce la mera indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi inesistenti, così determinando un'evasione di imposta.

Come specificato in precedenza, tale condotta, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, sarà rilevante solo con riferimento all'Iva e nei termini che di seguito andremo ad illustrare in riferimento a tutte le nuove fattispecie introdotte in recepimento della direttiva PIF.

	<p><b>L'art. 5 (omessa dichiarazione)</b> prevede un reato omissivo proprio che si configura con la condotta di mancata presentazione di una dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva anche di quella del sostituto di imposta.</p> <p>Infine, <b>l'art. 10 quater (indebita compensazione)</b> prevede due ipotesi delittuose: la prima è rappresentata dal mancato versamento delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di compensazione di crediti non spettanti; la seconda, a sua volta, si verifica quando il mancato versamento delle imposte dovute consegue a compensazione di crediti inesistenti.</p> <p>Queste ultime tre fattispecie di reato determinano la responsabilità dell'ente solo laddove ricorrano le seguenti condizioni: 1) il reato sia commesso nell'ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero; 2) l'imposta IVA complessivamente evasa è superiore o uguale a 10 milioni di euro.</p> <p>Sotto il primo profilo, il requisito della transnazionalità occorre che almeno una frazione della condotta coinvolga anche uno stato estero, e che tale condotta deve avere un impatto non trascurabile sulla realizzazione complessiva del fatto. In altri termini occorre che sul territorio dello stato estero si sia svolto un segmento apprezzabile della condotta, ovvero si sia prodotto un effetto non trascurabile. Così, ad esempio per quanto riguarda il reato di dichiarazione infedele, potrà ricorrere il requisito della transnazionalità quando non verrà indicata in dichiarazione l'operazione economica che presenti caratteri extranazionali, ovvero per l'omessa dichiarazione quando sia transnazionale l'operazione economica che innesca l'obbligo di dichiarazione in Italia, ovvero ancora, in caso di indebita compensazione, abbia tali caratteri l'operazione economica indebitamente compensata.</p> <p>Quanto all'ulteriore profilo dato dalla necessità che il sistema transfrontaliero presenti carattere fraudolento, occorre che la condotta abbia un connotato artificioso e sia dotata di capacità decettiva.</p> <p>Il secondo requisito necessario al sorgere della responsabilità degli enti è data dal superamento della soglia di 10 milioni di euro quale somma complessiva dell'IVA evasa.</p> <p>Allo stato avuto riguardo alle difficoltà interpretative delle disposizioni ed alla loro recente introduzione, che non ha permesso il formarsi di pronunce di merito, non vi è chiarezza se tale importo debba essere valutato rispetto al singolo periodo di imposta, ovvero coinvolga anche più periodi cumulando le singole annualità, e se tale importo debba essere prodotto in un solo Stato, ovvero possa essere ripartito nei vari Stati membri dove si è verificato il reato.</p> <p>Unica certezza è data dall'irrelevanza delle somme dovute titolo di interessi e sanzioni per la quantificazione dell'imposta evasa.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	CdA, Amministratori Delegati – Finance – Operations -Growth
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	Medio
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	Presenza del Codice etico, adozione di principi di regolarità e tracciabilità contabile, assenza di aree esposte a maggior rischio di alterazione contabile (magazzino); assenza di uso del contante; separazione delle posizioni con poteri di firma e di spesa. Procedure formalizzate di acquisto e vendita, Controlli contabili e del collegio sindacale; correttezza nel controllo della documentazione contabile e fiscale, delega a operatori qualificati. Ciononostante può persistere un rischio di verifica di

	potenzialità media collegato anche alla particolare oscillazione e difficoltà interpretativa della normativa fiscale anche a livello comunitario che interessa lo specifico settore oggetto di attività della Società, che richiede prudenza e costante aggiornamento finalizzato a garantire la piena <i>compliance</i> alla legislazione nazionale e internazionale. Riguardo alle fattispecie di più recente introduzione quello che presenta un maggiore rischio di inerenza è quello di Dichiarazione infedele che tuttavia non parrebbe applicabile in concreto alla luce dei presupposti di rilevanza ai fini 231 giacché a tal fine è necessario che l'imposta IVA evasa superi i 10 milioni di euro in un sistema transfrontaliero
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	Medio-Basso

## 20. I REATI DI CONTRABBANDO

<b>Titolo di reato</b>	D.lgs 141/2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e alte imposte indirette sulla produzione e sui consumi D.lgs 504/1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
<b>Riferimento normativo</b>	Articolo 25 sexiedecies
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>I reati di contrabbando sono caratterizzati dalla condotta di sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti in base alle norme doganali nazionali e comunitarie.</p> <p>Il legislatore definisce i diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.</p> <p>In particolare i reati previsti dalle disposizioni nazionali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs 141/2024)</li> <li>Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs 141/2024)</li> <li>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs 141/2024)</li> <li>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione total o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs 141/2024)</li> <li>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs 141/2024)</li> <li>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare di perfezionamento (art. 83 D.Lgs 141/2024)</li> <li>Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs 141/2024)</li> <li>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs 141/2024)</li> </ul> <p>A queste fattispecie si aggiungono le ipotesi di reato previste dal D.lgs 504/1995.</p> <p>Poichè trattasi di reati che sono finalizzati all'evasione Iva nell'esportazione-importazione di merci, si tratta di fattispecie che non ha alcuna inerenza con l'attività di Eudaimon</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	-----

<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	----
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	----
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	----

## 21. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E I BENI PAESAGGISTICI

<b>Titolo di reato</b>	<p>Art. 518 nonies c.p. Violazione in materia di alienazioni di beni          Art . 518 ter Appropriazione indebita di beni culturali          Art . 518 decies Importazione illecita di beni culturali          Art . 518 undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali          Art . 518 duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici          Art . 518 quaterdecies Contraffazione di opera d'arte          Art . 518 bis Furto di beni culturali          Art . 518 quater, Ricettazione di beni culturali          Art . 518 octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</p> <p>***          Art . 518 sexies Riciclaggio di beni culturali          Art . 518 terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</p>
<b>Riferimento normativo</b>	<p>Articolo 25 septiesdecies del D. Lgs. 231/2001          Articolo 25 duodevices del D. Lgs.231/2001</p>
<b>Descrizione del reato e rischio connesso</b>	<p>Con l'approvazione della L. 9.3.2022, n. 22 il legislatore ha attuato una profonda riforma dei reati contro il patrimonio culturale, volta a creare un ampio complesso normativo che tenga conto della specificità dell'oggetto della tutela penale e che importi un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per tali ipotesi di reato. La ridefinizione della materia risponde altresì all'esigenza di conformare l'ordinamento penale interno alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19.5.2017, ratificata dall'Italia con L. 21.1.2022, n. 6, espressamente richiamata tra i motivi ispiratori della nuova legge nel corso dei lavori preparatori.</p> <p>I delitti contro il patrimonio culturale sono stati concentrati nel nuovo Titolo VIII bis del Libro II del codice penale, nel quale il legislatore ha, in parte, introdotto nuove fattispecie, che si distinguono dai corrispondenti reati contro il patrimonio per la specificità dell'oggetto materiale, e, in parte, trasferito alcuni delitti già presenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, che sono stati contestualmente abrogati (il riferimento è agli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 pag. 2 e 179, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42). È stata poi introdotta la nuova contravvenzione di cui all' art. 707 bis e sono stati modificati, al fine di eliminare i previgenti riferimenti ai beni di interesse storico o artistico, gli artt. 635 e 639 del codice. Il complessivo trattamento sanzionatorio è stato notevolmente inasprito, non solo per l'innalzamento degli intervalli edittali delle singole fattispecie, semplici o aggravate, ma anche per l'estensione a tali delitti della</p>

	<p>confisca, diretta o per equivalente, ex art. 518 duodevices e della confisca allargata ex art. 240 bis, e per la previsione della responsabilità della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse (art. 25 septiesdecies e 25 duodevices, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231).</p> <p>Bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato previste al Titolo VIII bis (nonché dalla contravvenzione di cui all' art. 707 bis) è il patrimonio culturale, per la cui definizione occorre fare riferimento all' art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che ricomprende espressamente in esso sia i beni culturali che i beni paesaggistici.</p> <p>Tutte le fattispecie di reato considerate individuano infatti nel bene culturale l'oggetto materiale del reato; agli artt. 518 duodevices e 518 terdecies è contenuto altresì il riferimento ai beni paesaggistici. L' art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i beni culturali come le cose immobili e mobili che, secondo le ulteriori specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»;</li> <li>- i beni paesaggistici come gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del medesimo decreto «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge».</li> </ul> <p>In linea generale queste tipologie di reati non hanno attinenza con l'attività svolta dalla Società, non essendo la stessa titolare di beni culturali o paesaggistici né l'attività svolta comprende la commercializzazione in senso lato di detti beni, motivo per il quale il rischio di commissione dei reati in commento risulta inesistente.</p>
<b>Unità operative coinvolte</b>	-- --
<b>Valutazione preliminare del rischio</b>	-- --
<b>Presidi di controllo posti dalla Società</b>	-- --
<b>Valutazione finale del rischio residuo</b>	-- --